



**CONSORZIO
ASMEZ**

RASSEGNA STAMPA



DEL 15 GIUGNO 2009

LE AUTONOMIE.IT

ASSUNZIONI, DOTAZIONI ORGANICHE, INCARICHI DI COLLABORAZIONE ALLA LUCE DELLE
RECENTI RIFORME DEL PUBBLICO IMPIEGO4

L'EVENTO

FORUM ASMENET5

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI.....6

NUOVA DIRETTIVA SU RANDAGISMO, CATTURA SPETTA AI SINDACI.....7

LEGGE ELETTORALE, I TRE QUESITI REFERENDARI9

IMPUGNATE LEGGI REGIONALI E PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO10

DECIDE LO STATO DOVE INSERIRE GLI IMPIANTI EOLICI12

ITALIA OGGI

EDIFICI INAGIBILI, ESONERI PARZIALI13

Ici abbattuta del 50%, Irpef pagata interamente per 3 anni

DIGITALIZZAZIONE AVANTI PER GRADI15

È attuato al 40% il processo che porterà i tribunali on-line

IL SOLE 24ORE

A TRAPANI OGNI VIGILE RISPONDE A DIECI CAPI.....16

Il comandante della polizia locale: «È l'effetto delle promozioni automatiche per anzianità»

CURA DI EFFICIENZA PER I TAR17

Giudizi più veloci e riduzione dell'arretrato gli obiettivi del riordino - VECCHIE CAUSE/Sarà necessario rinnovare l'istanza di fissazione dell'udienza per tutti i ricorsi che hanno più di 5 anni

TRE MODIFICHE AL GIORNO PER I TESTI UNICI.....18

Dall'inizio della legislatura introdotte 953 correzioni alle leggi fondamentali dell'ordinamento

LA VELOCITÀ COSTERÀ FINO A 700 EURO19

La riforma in discussione alza le multe ma permette di viaggiare a 150 chilometri orari quando c'è il Tutor

PROJECT FINANCING A DOPPIO BINARIO20

Preferito dalle pubbliche amministrazioni l'affidamento in concessione in un'unica fase

IL 75% DEGLI STATALI PERDERÀ I PREMI21

Per ottenere gli incentivi inversione integrale bisognerà rientrare nel 25% di personale più meritevole

IN ARRIVO LA SCURE SUGLI ENTI LOCALI22

Previsto il dimezzamento di molte giunte e consigli e l'addio definitivo a comunità montane, Ato e consorzi di bonifica

PIÙ POTERI ALLA POLIZIA LOCALE23

I SINDACI AGGIORNANO I REGOLAMENTI.....24

MUNICIPI PIÙ ATTIVI/La pioggia di ordinanze si è fermata ma gli enti aspettano i nuovi incarichi a partire dal rafforzamento delle verifiche sulle residenze

A NAPOLI E COSENZA GLI ORGANICI AL TOP25

A CONFRONTO - In rapporto agli abitanti la città calabrese conta su una dotazione maggiore di quella presente a Milano, Firenze, Torino o Palermo

BADGE E VIDEOSORVEGLIANZA NEI CAMPI NOMADI REGOLARI26

LUNGA VITA AGLI ENTI INUTILI: SPUNTA UN'ALTRA PROROGA.....	27
IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI	
PER LA CONTABILITÀ IN NERO PROVA DA ALLEGARE AL PVC	28
<i>Il contribuente deve essere messo in grado di difendersi</i>	
SULLA SOLA CARTELLA RICORSO DOVE HA SEDE IL CONCESSIONARIO.....	30
CDA CHIUSI A CHI PEGGIORA I CONTI.....	31
<i>Allentata l'incompatibilità degli amministratori delle società pubbliche</i>	
DISMISSIONI SOLO A FINE 2010.....	32
<i>LA PLATEA INTERESSATA - Slitta di 18 mesi il termine per cedere le aziende che non sono collegate a finalità istituzionali o all'interesse generale</i>	
IN SCENA IL TEATRINO SULLA COMPETITIVITÀ	33
<i>COMMEDIA IN DUE ATTI - Prima le norme introducono forti liberalizzazioni, poi arriva l'aggiustamento che le svuota di contenuti reali</i>	
IL PATTO VINCOLA ANCHE I «VECCHI» INTEGRATIVI	34
<i>I parametri non sono limitati alle risorse a valere dal 2009</i>	
CONFRONTO AMPIO SUL TERRITORIO.....	35
SULLE ASSIMILAZIONI ICI INCOMBE IL CONTENZIOSO	36
<i>IL PROBLEMA - Non ha fondamento l'interpretazione ministeriale che limita i rimborsi ai casi «tipizzati» dalle leggi statali</i>	
DATI DA RICHIEDERE AI CITTADINI.....	37
OSSERVATORIO INTEGRATO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	38
LA REPUBBLICA	
RONDE NERE, LA PROCURA INDAGA	39
<i>Simboli nazisti, inchieste a Milano e Torino. L'Msi: assurdo</i>	
CORRIERE DELLA SERA	
NIENTE DIVISE O SIMBOLI POLITICI IL VIMINALE DETTA LE REGOLE.....	40
CANDELE OBBLIGATORIE PER IL SANTO ALLE FINESTRE BUIE MULTA DI 500 EURO.....	41
<i>Ordinanza per la festa di san Ranieri. Il filosofo Bodei: come le gride manzoniane</i>	

LE AUTONOMIE.IT

SEMINARIO

Assunzioni, dotazioni organiche, incarichi di collaborazione alla luce delle recenti riforme del pubblico impiego

Continuano gli interventi del legislatore in materia di gestione delle risorse umane degli enti locali. Il Governo ha già approvato il decreto attuativo sulle novità contenute nella Legge 15/2009, la cosiddetta Riforma Brunetta. Durante la giornata formativa vengono approfondite le regole esistenti per le assunzioni di personale, per il calcolo della spesa del personale e per il rinnovo contrattuale. Infine, ulteriori pareri di sezioni regionali delle Corti dei conti, intervengono sul delicato problema delle spese di personale in attesa dell'ormai "famoso" Dpcm. Altre norme in materia di risorse umane degli enti locali sono inserite anche nel DDL Sviluppo economico e competitività. La giornata di formazione avrà luogo il 23 GIUGNO 2009 con il relatore il Dr. GIANLUCA BERTAGNA presso la sede Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, dalle ore 9,30 alle 17,30.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

MASTER EXECUTIVE CON LABORATORI PRATICI: NET SECURITY

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, MAGGIO – LUGLIO 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 11 - 28 - 82 -14

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: RESPONSABILITÀ ERARIALI, PENALI, CIVILI E DISCIPLINARI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 17 GIUGNO 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 14 - 19 - 82

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: GESTIONE DEI RIFIUTI. NORMATIVE SPECIALI PER LA CAMPANIA E NOVITA' NORMATIVE (LEGGI N. 205/2008 - 210/2008 -13/2009)

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 23 GIUGNO 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 28 - 14 - 19 - 82

<http://formazione.asmez.it>

MASTER INTENSIVO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE, I TEMPI E LE NUOVE REGOLE DI STESURA DEGLI ATTI ALLA LUCE DELLA NUOVA LEGGE SULLA SEMPLIFICAZIONE E DEL DECRETO BRUNETTA

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, GIUGNO – LUGLIO 2009. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 14 - 19 - 82

<http://formazione.asmez.it>

L'EVENTO



Quest'anno il forum Asmenet è focalizzato sul programma Ali, promosso e cofinanziato dal Cnipa e inserito in una rete che ha raggiunto ormai 1520 enti locali in tutta Italia.

Il Forum Asmenet 2009 si terrà presso l'Hotel Ramada - Via G. Ferraris, 40 - Napoli

Per maggiori informazioni:

<http://www.asmez.it/forumAsmenet2009/index.htm>



CONSORZIO

ASMEZ

15/06/2009

EDINA
soc. coop. a r.l.

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2009 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

- a) **il DPCM 3 aprile 2009** - Disposizioni in materia di 5 per mille per l'anno finanziario 2009;
- b) **le ordinanze del Presidente del Consiglio 28 maggio 2009** - Disposizioni urgenti di protezione civile e ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania.

NEWS ENTI LOCALI**SICILIA****Nuova direttiva su randagismo, cattura spetta ai sindaci**

Una nuova direttiva per fronteggiare l'emergenza randagismo in Sicilia è stata inviata dall'assessore regionale alla Sanità, Massimo Russo, ai manager delle Ausl, ai servizi veterinari e ai sindaci dei Comuni. La direttiva ribadisce compiti e doveri stabiliti dalla legge regionale del luglio del 2000 e dalla normativa nazionale. Sono puntualmente specificati gli obblighi e le competenze dei Comuni, dei servizi veterinari delle Ausl e dei proprietari di cani. Vengono anche evidenziati responsabilità e rimedi sostitutivi previsti dalla normativa vigente in caso di inadempimento. "Era necessario - spiega l'assessore Russo - riaffermare il quadro complessivo delle responsabilità di ciascun attore per sollecitare la necessaria cooperazione che è l'unico modo per fronteggiare il fenomeno del randagismo che, purtroppo, in Sicilia ha assunto proporzioni preoccupanti, con inevitabili ricadute non soltanto sulla salute dell'uomo e sul benessere animale, ma anche sul turismo. Con questa direttiva ho voluto fare chiarezza, anche in riferimento a qualche dichiarazione non proprio corretta che è apparsa sui giornali: l'attività di cattura dei cani vaganti compete ai sindaci dei Comuni, la microchippatura degli animali e il loro ricovero in rifugi adeguati compete alle Ausl che hanno anche compiti di sterilizzazione. Il problema, è inutile nascondere, è stato fin troppo sottovalutato dalle amministrazioni locali e adesso è esploso in tutta la sua gravità. Capisco le difficoltà di chi deve amministrare una comunità con risorse esigue e siamo pronti a dare la massima collaborazione a chi avrà un approccio serio con il fenomeno. Abbiamo già predisposto la gara centralizzata per l'acquisto dei microchip necessari e, d'intesa con il sottosegretario alla Salute Francesca Martini e le associazioni animaliste, stiamo valutando le soluzioni più opportune per la realizzazione di strutture adeguate. Lunedì l'assessore Russo incontrerà il prefetto di Ragusa Carlo Fanara e il sindaco di Scicli Giovanni Venticinque per valutare la situazione nella provincia di Ragusa dove è già partito un progetto pilota. Proprio alle prefetture, a cui la direttiva è inviata per conoscenza, l'assessore Russo dichiara la propria disponibilità ad ogni forma di collaborazione che si riterrà di dovere attivare per il più proficuo coordinamento delle attività di rispettiva competenza. Secondo gli ultimi dati sono oltre 210.000, in Sicilia, i cani identificati con regolare microchip, 20.000 dei quali "regolarizzati" negli ultimi due mesi, dopo l'esplosione del fenomeno. Diecimila circa sono i cani all'interno di rifugi pubblici e privati (numero comunque ancora esiguo) e circa 70.000 sono i cani vaganti. La direttiva di Russo declina in 13 punti obblighi e competenze dei Comuni che dovranno: provvedere, direttamente o in convenzione

con Enti, privati o Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale, alla cattura dei cani vaganti con modalità che ne salvaguardino l'incolumità; dotare la propria Polizia municipale di dispositivi di lettura ISO compatibili; verificare la identità dei cani catturati o rinvenuti sul territorio a mezzo di lettori; affidare i cani vaganti catturati, dopo identificazione e microchippatura, ai rifugi sanitari pubblici o ai rifugi sanitari convenzionati; stipulare apposite convenzioni con le Associazioni animaliste o protezionistiche ovvero con rifugi per il ricovero privati per l'affidamento e il mantenimento dei cani catturati; attivare, di concerto con le Ausl, gli ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione; provvedere al risanamento dei rifugi per il ricovero, ove siano già esistenti, o costruire rifugi sanitari pubblici e provvedere alla loro gestione; proporre un responsabile amministrativo nel caso in cui il rifugio sanitario pubblico sia gestito direttamente dal Comune, o affidare la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo sanitario delle Ausl, alle Associazioni protezionistiche o animaliste sulla base di apposita convenzione; provvedere al mantenimento nei rifugi degli animali confiscati o affidarli alle Associazioni protezionistiche o animaliste per il loro recupero comportamentale; individuare e delimitare aree urbane da destinare alla attività motoria

dei cani d'affezione; provvedere alla stipula di una assicurazione per gli eventuali danni causati a terzi da cani vaganti sprovvisti di proprietario; provvedere alla attuazione dei piani di controllo delle nascite; irrogare le sanzioni amministrative previste (che resteranno comunque destinate al finanziamento degli interventi di settore) per l'inosservanza e le violazioni degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Altri otto punti della direttiva sono rivolti alle Ausl che hanno, fra l'altro, il compito di garantire un corretto equilibrio del rapporto uomo - animale - ambiente. I servizi veterinari, in particolare, sono tenuti ad acquistare i microchip, effettuare le operazioni di anagrafe e impianto del microchip, provvedere alla registrazione della scheda anagrafica e apportarvi ogni modifica e aggiornamento necessario; procedere agli interventi di sterilizzazione dei cani presso gli ambulatori veterinari comunali o presso i rifugi sanitari pubblici; predisporre interventi preventivi finalizzati al controllo delle nascite delle popolazioni canine; provvedere alla formazione del personale che partecipa ai programmi di prevenzione del randagismo e alla cattura e al recupero degli animali; collaborare con i Comuni per l'attivazione degli ambulatori veterinari comunali dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione; provvedere alla assistenza sanitaria dei cani ospitati nei rifugi sanitari;

provvedere alla fornitura farmaceutica, dei vaccini e del materiale necessario al funzionamento degli ambulatori veterinari; coordinare e programmare interventi specifici sul territorio per la prevenzione del randagismo. I servizi veterinari, inoltre, d'intesa con le competenti autorità sul territorio, dovranno predisporre piani operativi straordinari di contrasto al fenomeno del randagismo. Ai proprietari o detentori di cani è fatto obbligo di registrare all'anagrafe canina l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip; controllare la conduzione dell'animale utilizzando sempre il guinzaglio e portando con sé una museruola. Previste sanzioni anche per i proprietari inadempienti.

NEWS ENTI LOCALI

Le tre proposte abrogative tendono alla riforma della legge elettorale del 2005

Legge elettorale, i tre quesiti referendari

I referendum abrogativi del 2009 presentano tre quesiti, ideati per riformare la legge elettorale in vigore da dicembre 2005. **Il sistema attuale** - L'attuale sistema proporzionale è corretto con premio di maggioranza, conseguibile da una singola lista o da una coalizione di liste. La lista o la coalizione più votata possono così raggiungere il 55% dei seggi della Camera. Al Senato lo stesso premio è però attribuito su base regionale. Inoltre, la legge elettorale permette l'elezione contemporanea dei candidati in più di una circoscrizione elettorale. **L'eventuale riforma** - Con i primi due quesiti (modulo verde per la Camera e modulo bianco per il Senato), il comitato referendario propone di abrogare il collegamento tra liste e la possibilità di attribuire un premio di maggioranza alle coalizioni di liste. In caso di esito positivo, il premio di maggioranza verrebbe quindi attribuito alla lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di seggi. I promotori del referendum auspicano che ciò abbia l'effetto di spingere i partiti politici verso delle aggregazioni forti, sia da un punto di vista dinamico (alleanze in previsione delle elezioni), sia in termini assoluti (bipartitismo). In pratica, sulle schede per le votazioni politiche comparirebbe un solo simbolo, un solo nome (il candidato premier) ed una sola lista per ciascuna aggregazione candidata ad ottenere il premio di maggioranza. Il terzo quesito (modulo rosso) propone l'abrogazione delle candidature multiple. L'attuale legge elettorale consente, sia per la Camera che per il Senato, che un unico soggetto si possa candidare in più di una circoscrizione elettorale. Se l'interessato risulta eletto in più circoscrizioni, può assegnare i seggi ai quali rinuncia ai primi dei candidati "non eletti" nelle liste circoscrizionali che ha rifiutato. Di fatto questa possibilità attribuisce a pochi eletti la capacità di gestire un enorme potere discrezionale da grandi elettori, scegliendo personalmente chi andrà in Parlamento.

NEWS ENTI LOCALI**CONSIGLIO DEI MINISTRI****Impugnate leggi regionali e provincia autonoma Bolzano**

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 12 giugno, su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni Raffaele Fitto, ha impugnato le leggi delle Regioni Liguria, Piemonte, Lazio, Calabria e della Provincia di Bolzano. Per quanto riguarda la L.r.n.10 del 9/04/2009 recante: "Norme in materia di bonifiche di siti contaminati" della Regione Liguria la legge "detta norme in materia di bonifica dei siti contaminati e presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente ad alcune previsioni che sono difformi dalle norme statali di riferimento contenute nel Codice dell'Ambiente". Per quanto concerne la L.r.n.12 del 28/4/2009 recante: "Disposizioni relative all'assunzione di personale del servizio sanitario regionale e di personale della ricerca in servizio presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale", la legge, recante norme in materia sanitaria, "eccede dalle competenze regionali in quanto alcune disposizioni che prevedono stabilizzazioni di personale precario e nuove assunzioni presso gli IRCCS e le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, peraltro senza individuare la relativa copertura finanziaria, per un verso contravvengono a specifici vincoli contenuti nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario stipulato dalla Regione il 6 marzo 2007, e per altro verso ampliano illegittimamente il novero dei destinatari delle procedure di stabilizzazione", contrastando "con il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 117 e 118 Cost., nonché con le disposizioni delle leggi finanziarie dello Stato recanti i principi di coordinamento della finanza pubblica in materia di rientro dallo stato di disavanzo e in materia di stabilizzazione del personale precario, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost." e con "il principio del pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché, risultando prive di copertura finanziaria, con l'art. 81 Cost.". Per la L.r.n.11 del 7/4/2009 recante: "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte" della Regione Piemonte questa "attribuisce al dialetto piemontese il 'valore di lingua piemontese' al fine di parificarla alle lingue minoritarie 'occitana, franco-provenzale, francese e walser", e conferisce ad essa il medesimo tipo di tutela. Ciò eccede dalla competenza regionale e viola l'art. 6 Cost.(secondo il quale "la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche") nell'attuazione e nell'interpretazione ad esso data rispettivamente dalla l.n.482/99, che non ricomprende il piemontese tra le lingue ritenute meritevoli di tutela, e dalla giurisprudenza costituzionale che pone in capo al legislatore statale la titolarità del potere d'individuazione delle lingue minoritarie protette, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela". Per la legge provinciale di Bolza-

no, L.p.n.1 del 9/4/2009 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011 (Legge finanziaria 2009)", questa presenta "diversi profili di illegittimità costituzionale sia in materia di contratti pubblici che di gestione dei rifiuti e tutela del suolo, in quanto vengono introdotte rilevanti differenze rispetto alla normativa nazionale di riferimento che è da considerare vincolante anche per le province autonome, anche alla luce delle numerose pronunce della Corte Costituzionale sulla materia" e inoltre, "alcune disposizioni in materia di personale provinciale prevedono la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a persone estranee all'amministrazione senza alcun limite d'età", eccedendo in ciò, la Provincia dalla sua competenza in quanto "legifera in materie quali l'ordinamento civile e la previdenza sociale che non rientrano tra quelle riservate alla Provincia dallo statuto di autonomia, ponendosi in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l) ed o) della Costituzione in materia di ordinamento civile e previdenza sociale nonché con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, fissati rispettivamente agli artt. 3 e 97 della Costituzione". Infine, una disposizione stabilisce che, "al fine di poter accedere all'impiego quale insegnante ovvero collaboratore pedagogico e collaboratrice pedagogica,

si deve attestare l'appartenenza al gruppo linguistico ladino": ecco perché, "il requisito di appartenenza al gruppo linguistico ladini, richiesto in maniera specifica, comporta una lesione del principio di non discriminazione sancito non solo a livello costituzionale ma anche a livello comunitario". Regione Lazio, con L.r.n.14 del 16/4/2009 recante: "Disposizioni in materia di personale", legge che può essere considerato a tutti gli effetti una "legge di sanatoria", dispone, all'articolo 1, che venga "fatta salva la qualifica o categoria già attribuita al personale alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'applicazione dell'articolo 22, comma 8, della legge regionale 1 luglio 1996, n.25..., purché lo stesso abbia svolto le funzioni o mansioni corrispondenti alla predetta qualifica o categoria, conferite con atto formale ed effettivamente esercitate per almeno un triennio", facendo salva la posizione economica per il personale in quiescenza (la disposizione è stata emanata a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 3108 dell'11/4/2008, che ha dichiarato l'illegittimità del regolamento regionale, che aveva attribuito le qualifiche dirigenziali a circa 475 dipendenti regionali, disponendo il conseguente annullamento degli inquadramenti nella qualifica suddetta). La disposizione, contravvenendo al giudicato, "si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della

15/06/2009

pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione nonché con il principio costituzionale del pubblico concorso, che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, in funzione dell'efficienza della stessa amministrazione, anche per l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 159/2005, n. 205/2004, n.39/2004, n. 194/2002, n.1/99)". Infine la Regione Calabria - L.r.n.11 del 30/4/2009 recante: "Ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale"- prevede con la legge alla copertura del disavanzo di gestione del servizio sanitario imputabile all'anno 2008 con l'innalzamento delle aliquote fiscali per l'anno 2009 e alla copertura del disavanzo rinveniente dalla sopravvenienze passive iscritte nell'esercizio 2007 con un accordo per il rientro dai disavanzi che viene definito e disciplinato dalla legge stessa, ma "la legge è incostituzionale nella parte in cui stabilisce e disciplina unilateralmente interventi per il ripiano del disavanzo senza tener conto dell'avviso già manifestato dai Ministeri interessati nel corso della collaborazione antecedente all'emanazione della legge e che avrebbe dovuto condurre alla stipula del Piano di rientro previsto dalle leggi finanziarie statali: essa viola pertanto il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 Cost".

NEWS ENTI LOCALI

Dichiarata in parte illegittima una legge della Regione Basilicata

Decide lo Stato dove inserire gli impianti eolici

Il Tribunale Amministrativo della Basilicata ha promosso giudizio di legittimità costituzionale nei confronti della Legge regionale n. 9/2007, recante disposizioni in materia di energia. All'art. 6, la legge in questione sottoponeva le procedure di rilascio dell'autorizzazione a produrre elettricità (da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno), "alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica secondo quan-

to previsto dall'atto di indirizzo di cui alla Delib. G. R. 13 dicembre 2004, n. 2920". In buona sostanza, la Regione Basilicata non consentirebbe autorizzazione agli impianti eolici diffusi dal Piano energetico regionale approvato con delibera del Consiglio n. 220/2001, fino all'approvazione di un nuovo Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR). Così facendo, tuttavia, detta Regione ha fissato i suoi criteri

per il "corretto inserimento di impianti eolici nel paesaggio", e ha conseguentemente leso la competenza dello Stato in materia di tutela paesaggistica ed ambientale, non avendo adottato (ex art. 12, comma 10, del Decreto legislativo 387/2003) le relative "linee guida da parte della Conferenza unificata". Risulterebbe perciò incostituzionale la decisione di estendere ("in assenza dei necessari presupposti") il vincolo di

rispetto dei siti già definiti di speciale e importante protezione, fino "alle fasce di territorio di 5 o 10 km a essi esterne". La circostanza si è dimostrata tanto più offensiva, in quanto ha contravvenuto al principio che, "con specifico riguardo agli impianti eolici", tendeva a salvaguardare solo il giusto inserimento delle strutture destinate a creare fonti energetiche alternative.

Corte costituzionale n. 169/2009

Vademecum per orientarsi tra norme fiscali e catastali. Caso a parte il recente sisma in Abruzzo

Edifici inagibili, esoneri parziali

Ici abbattuta del 50%, Irpef pagata interamente per 3 anni

Sui fabbricati inagibili crollano anche norme fiscali e procedure catastali, la cui mancata conoscenza può portare i contribuenti a dover pagare le imposte anche per le costruzioni fatiscenti. Che comunque, ai fini Irpef, occorre pagare, come se nulla fosse successo, per almeno tre anni. Salvo il caso di eventi calamitosi accertati dal comune. E proprio il recente sisma che ha colpito la terra d'Abruzzo, tra i vari problemi, ha posto l'accento anche sulla Babele di norme fiscali e catastali che ruotano intorno ai fabbricati inagibili per degrado fisico. Disposizioni di difficile armonizzazione. Mentre infatti l'Ici viene abbattuta del 50%, l'Irpef deve essere pagata per intero per almeno un triennio. Solo dopo tale lasso temporale è infatti possibile effettuare una variazione catastale e utilizzare, nella determinazione della base imponibile, la nuova rendita. E qui arriva l'aspetto curioso. Se il fabbricato inagibile viene iscritto in catasto in categoria F/2 (unità collabente) non gli viene attribuita alcuna rendita, in quanto trattati di un immobile improduttivo di reddito. Ma allora che senso ha parlare di calcolo dell'Irpef e dell'Ici sulla base della rendita catastale se essa, essendo nulla, di fatto azzerava la base imponibile dei due tributi? Non a

caso, per ovviare a qualsivoglia effetto indesiderato che il vigente coacervo normativo avrebbe potuto produrre, il presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, con l'ordinanza del 21 aprile 2009, ha disposto che «i redditi dei fabbricati distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi sismici, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpeg (recte: Ires) Irpef e Ici fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati». Ma ecco, nel dettaglio, come devono essere trattati ai fini fiscali e catastali i fabbricati che, a prescindere dalle cause, diventano inagibili. **Irpef.** Le istruzioni al modello unico specificano che in caso di inagibilità per accertato degrado fisico e obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabili con interventi di manutenzione, è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione dell'immobile e, quindi, a ottenere la variazione del classamento. Tale procedura, proseguono le istruzioni, consiste nell'inoltrare all'Agenzia del territorio di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione del comune competente, entro il 31 gennaio, con effetto per

l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò a condizione che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Qualora sia stata attivata la predetta procedura, il contribuente dovrà fare riferimento alla «nuova» rendita catastale o, in mancanza, a una rendita presunta. Le indicazioni ministeriali sottolineano, inoltre, che se il contribuente non ha messo in atto la procedura catastale di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari. Viene infine chiarito che l'obbligo di presentare la variazione catastale viene meno qualora l'immobile risulti distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulti da un certificato del comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. **Ici.** L'art. 8, comma 1, del dlgs n. 504 del 1992 riconosce una riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa alla perizia, il contribuente ha facoltà di presentare una

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Giova poi ricordare che l'art. 59, comma 1, lett. h) del dlgs n. 446 del 1997, consente ai comuni di disciplinare, con il regolamento Ici, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta. **Il catasto.** In virtù di quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del decreto 2/1/1998, è stata istituita una categoria catastale denominata «F/2 (unità collabente)» attribuibile alle costruzioni non abitabili o agibili, e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censito o censibile. Il classamento in categoria F/2 viene comunque riconosciuto in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. La caratteristica degli immobili così censiti è che essi risultano esenti da attribuzione di rendita. Si tratta cioè, per essere meno precisi ma più concreti, di unità immobiliari con rendita catastale pari a zero. **Le regole.** Una possibile chiave interpreta-

tiva utile a fornire una lettura sistematica delle diverse norme e istruzioni ministeriali, che di primo acchito risultano inconciliabili tra di loro, è rinvenibile nella nota C3/95/98 del 22/10/1998 dell'ex Direzione centrale del catasto. Il citato documento di prassi ministeriale distingue, innanzitutto, tra inagibilità di carattere temporaneo e degrado tale da compromettere permanentemente l'utilizzazione del fabbricato. Nel primo caso il classamento (e quindi la rendita catastale) del fabbricato non può essere modificato. Nel secondo caso, in-

vece, se il reddito effettivo differisce dalla rendita catastale per oltre il 50% e per un periodo di almeno un triennio (cfr. art. 35 del Tuir), è possibile la variazione in diminuzione della stessa rendita seguendo la procedura, sopra esaminata, che da anni trova specifica disamina nell'appendice alle istruzioni al modello unico.

Conclusioni. Seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione centrale del catasto, con la citata nota C3/95/98 del 22/10/1998, si può quindi arrivare alle seguenti conclusioni: 1) nel caso in cui il fabbricato sia dichia-

rato inagibile, l'Irpef e l'Ici devono essere calcolate sulla base della rendita catastale, e solo per l'Ici (a condizione che venga presentata apposita autocertificazione al comune) la legge riconosce una riduzione del 50% dell'imposta da versare; 2) nel caso di inagibilità comportante una riduzione del reddito superiore al 50% per un periodo di almeno un triennio, è possibile accatastare l'unità immobiliare in categoria F/2 con rendita pari a zero. Conseguentemente il possesso di tale fabbricato non rileverà, né ai fini Irpef né ai fini Ici, dall'1 gennaio

dell'anno d'imposta dell'accatastamento se esso avviene entro il 31 gennaio; oppure dall'anno successivo, qualora la variazione catastale intervenga dopo il mese di gennaio. Ovviamente, trattandosi di fabbricati non utilizzati, non possono trovare applicazione le agevolazioni riconosciute per l'abitazione principale le quali presuppongono, per entrambi i tributi, la dimora abituale da parte del contribuente.

Maurizio Bonazzi

Lo stato di avanzamento dei progetti di E-Gov 2012. Operazione conclusa entro il 2010-2011

Digitalizzazione avanti per gradi

È attuato al 40% il processo che porterà i tribunali on-line

L'obiettivo è completare la digitalizzazione della giustizia entro il 2010, ma per centrare il traguardo occorrerà accelerare il passaggio dalla carta al formato elettronico. Considerato che i progetti annunciati o previsti dai vari governi finora sono stati completati solo in parte. Nel corso degli anni si è speso molto, ma con risultati modesti, perché gli investimenti spesso non sono stati accompagnati da un adeguato metodo e programma di lavoro. Sono i risultati principali del rapporto completato nei giorni scorsi dal ministero della giustizia e da quello per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Una fotografia su quello che è stato finora fatto sul fronte della giustizia digitale e sui prossimi obiettivi. **Primi risultati per il piano E-Gov.** I titolari dei due dicasteri, Angelino Alfano e Renato Brunetta, hanno comunicato i primi risultati del piano E-Gov 2012. Per quanto riguarda le notificazioni telematiche delle comunicazioni e degli atti processuali ad avvocati e ausiliari del giudice, il processo di attuazione ha raggiunto il 40%.

Cifra sfiorata per quanto concerne il rilascio telematico di certificati giudiziari e l'aumento degli sportelli sul territorio dove gli utenti possono richiederli. La trasmissione telematica delle notizie di reato è oggi attiva nel 30% dei casi, mentre registrazione telematica degli atti giudiziari civili presso l'Agenzia delle entrate è a un quinto del percorso previsto. L'accesso pubblico alle sentenze via internet ha raggiunto il 30%, mentre la razionalizzazione delle infrastrutture Ict, dei sistemi informatici e della rete di telecomunicazione della giustizia si avvicina al 40%. Nelle intenzioni del governo, i progetti in corso dovrebbero arrivare a completamento entro il 2010 o, al massimo, nel 2011. L'operazione è quasi a costo zero. Due milioni sono stati investiti finora dal ministero della giustizia, ma con l'obiettivo di recuperarli ampiamente. Una volta che i progetti entreranno a regime, infatti, il ministero della giustizia prevede risparmi per 10 milioni di euro dalla trasmissione di 28 milioni di notifiche on-line, quante sono quelle prodotte in un anno (20 milioni della giu-

stizia civile e 8 milioni della penale). **I progetti in corso a Venezia.** Il tribunale di Venezia sta migrando sul digitale buona parte delle attività relative al processo di secondo grado con l'obiettivo di ridurre i tempi del processo civile e consentire risparmi per la p.a. Completata a fine maggio la redazione del progetto, il tribunale veneto prevede di avviare la sperimentazione delle trasmissioni telematiche in Corte d'appello a partire da luglio. Entro dicembre del prossimo anno diventeranno, invece, obbligatorie tutte le notifiche telematiche. Sempre a Venezia è in corso di avanzamento il progetto «Corte d'appello in rete», che renderà disponibili su Internet tutti i dati pubblici dei procedimenti. Attualmente sono disponibili le informazioni sullo stato dei processi, sui calendari delle udienze e sulle sentenze pubbliche non sono disponibili in rete. A settembre ci sarà la migrazione dal sistema Sicc/Sil al Sicid (Sistema informativo del contenzioso civile distrettuale), mentre per fine anno è previsto il completamento. **Meno burocrazia per Roma.** Sperimentazioni di giu-

stizia digitale sono in corso anche al tribunale di Roma, il più grande d'Italia. A partire da luglio, l'ufficio copie del gip renderà disponibili i documenti elettronici in formato aperto, in modo da consentire la ricerca su testo libero e l'indicizzazione dinamica. A dicembre, invece, verrà attivato il download delle copie via Internet. La sperimentazione ha ricevuto il benestare anche della camera penale di Roma che, in una nota ha fatto sapere che «il progetto recepisce tutte le proposte di sviluppo e di innovazione avanzate dalla camera stessa». Interventi sono in atto anche sul fronte dei servizi forniti dalle cancellerie, con la predisposizione dei nuovi strumenti informatici messi a disposizione dal ministero della giustizia per consentire l'accesso con strumenti telematici a sentenze, decreti ingiuntivi e ordinanze definitive relative al processo civile. Entro febbraio la sperimentazione dovrebbe essere operativa in tutti i settori del civile. Questi progetti comportano una spesa di 100 mila euro.

Duilio Lui

SICUREZZA E TERRITORIO**A Trapani ogni vigile risponde a dieci capi**

Il comandante della polizia locale: «È l'effetto delle promozioni automatiche per anzianità»

Il vostro capo vi rovina le giornate? Consolatevi, e pensate a che cosa possono passare gli agenti della polizia municipale di Trapani. Sono solo sette, in una città da 70mila abitanti, ma ognuno di loro sulla propria testa di capi ne ha dieci. Anzi, a guardar meglio i "superiori" per ognuno degli agenti senza stelletta sono dieci virgola qualcosa, perché a completare la piramide rovesciata della Polizia municipale oltre ai 70 "ispettori capo" ci sono nove commissari, un funzionario, e ovviamente un comandante. Per trovare un numero analogo di stelle e stelletta bisogna salire a Fi-

renze: dove gli abitanti sono però 370mila, gli agenti semplici sono 600 e la vigilanza stretta che coinvolge anche le decine di migliaia di turisti e city users di ogni giorno regala tutti gli anni a Palazzo Vecchio primati negli introiti da multe (più di 48 milioni nel 2007). «Il fatto è che i Comuni non assumono, la nostra età media va verso i 55 anni e con l'anzianità aumentano i gradi», ribatte da Trapani il comandante Francesco Guarano. Dev'essere anche per questo che nell'ultimo rapporto Aci-Fondazione Caracciolo sulla polizia locale Trapani conquista il primato di capoluogo meno presidia-

to d'Italia sul fronte degli illeciti stradali. A staccare multe, secondo le tabelle, sarebbe solo l'8,6% del personale, contro una media nazionale che viaggia intorno al 75%; anche su questo punto Guarano non ci sta, e rimarca che «anche i commissari e gli ispettori capo sono impegnati in strada». L'esercito di generali trapanesi, che si completa con 3 ausiliari del traffico e 15 amministrativi, non è però l'unico in Sicilia. Basta spostarsi a Caltanissetta, e si incontra la stessa gerarchia ipertrofica: 60mila abitanti e 60 ispettori capo. Gli agenti, almeno, sono 18, per cui i capi per ognuno di loro non

sono nemmeno quattro, funzionari, comandanti e vice compresi. Queste piogge di stelle e stelletta sono anche il frutto degli scatti automatici, che insieme agli anni di servizio aumentano le mostrine sulla divisa. Ma, ovviamente, non sono un fenomeno naturale. Ad Asti, per esempio, che per dimensioni (75mila abitanti) è comparabile con le due città siciliane, ce la fanno con 11 ispettori capo, e 58 agenti. Spendendo circa 54 euro all'anno a cittadino, il 18% in meno dei trapanesi.

Gianni Trovati

GIUSTIZIA

Cura di efficienza per i Tar

Giudizi più veloci e riduzione dell'arretrato gli obiettivi del riordino - VECCHIE CAUSE/Sarà necessario rinnovare l'istanza di fissazione dell'udienza per tutti i ricorsi che hanno più di 5 anni

L'obiettivo è dotare la giustizia amministrativa di un codice, di raccogliere in un unico contenitore le norme che regolano il processo davanti ai Tar e al Consiglio di Stato. Così come accade per la giustizia penale e civile. Un'opera che non è solo di assemblaggio, ma anche di risistemazione delle regole, in modo da arrivare a confezionare un processo più rapido, con meno appigli dilatori, in grado di trovare gli spazi per liberarsi del fardello dell'arretrato. È con questi intenti che nasce la delega al Governo contenuta nella recente legge di semplificazione amministrativa e di riforma della giustizia, in particolare di quella civile, ma anche - appunto - amministrativa, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. Palazzo Chigi avrà a disposizione un anno per centrare l'obiettivo, già tentato e fallito alcune anni fa per vari motivi: perché la delega era più ampia e conteneva anche norme ordinamentali e perché le due anime della giustizia amministrativa - quel-

la dei Tar e l'altra rappresentata dai consiglieri di Stato - non trovarono l'accordo. Ora ci si ritenta, e proprio per volere del Consiglio di Stato. La delega è, infatti, nata nelle stanze di Palazzo Spada - i cui inquilini sono ai vertici dei gabinetti e degli uffici legislativi di vari ministeri e della stessa Presidenza del consiglio - e poi inserita come emendamento alla nuova legge e in parte modificata durante l'iter parlamentare. Concepita a Palazzo Spada, la delega potrebbe ritornarvi, perché una delle possibilità previste è che il codice venga scritto dagli stessi consiglieri di Stato coadiuvati da quelli dei Tar, da esperti esterni e da rappresentanti degli avvocati (sia dello Stato sia del libero Foro). La scrittura del codice dovrà rispettare i principi indicati nella delega. In particolare, confezionare un processo amministrativo dai tempi ragionevoli, capace di scongiurare i numerosi ricorsi causati dalla legge Pinto, in grado di investire sulle procedure informatiche e su un maggiore coin-

volgimento del giudice in veste monocratica. Il traguardo finale è «assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela». Obiettivo impossibile da perseguire se, nel momento in cui si mettono insieme le regole del processo amministrativo (da quelle del 1907 alle più recenti del Duemila) non si pensa a come liberarsi dei tantissimi ricorsi pendenti. A inizio d'anno erano, tra Tar e Consiglio di Stato, circa 670mila. Al riguardo la delega chiede di individuare «misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato», alle quali destina parte del contributo unificato (l'importo pagato dalle parti per iscrivere a ruolo il ricorso). E sempre a proposito di arretrato c'è anche la novità - non contenuta nella delega, ma comunque inserita nella nuova legge - che consente un meccanismo più agevole per dichiarare estinti i vecchi ricorsi. Al momento, infatti, la cancelleria, una volta che il ricorso ha compiuto cinque anni, deve informarne le parti, le quali, se sono interessate a proseguire nel

contenzioso, devono presentare una nuova istanza di fissazione dell'udienza. Nel caso non lo facciano, la causa viene dichiarata estinta. La mancanza di personale, però, ha spesso impedito alle cancellerie di rispettare i tempi. Il meccanismo è stato, pertanto, rivisto: si prevede che, nel caso le parti non siano state avvertite allo scadere dei cinque anni, si possa farlo al momento di fissazione dell'udienza. A quel punto, se almeno una parte dimostra l'intenzione di andare avanti, si emette la sentenza. Altrimenti, si archivia il fascicolo. Ritornando alla delega, vi si trova una precisa indicazione sul contenzioso elettorale: viene introdotta la giurisdizione esclusiva dei magistrati amministrativi nelle controversie sulle votazioni politiche e si chiede di dimezzarne tutti i tempi processuali attraverso la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio.

Antonello Cherchi

I RITOCCHI AI CODICI - Sotto torchio. I quattro tomi giuridici «colpiti» quasi quattrocento volte - **Presto in vigore.** Prima dell'esodo estivo nuovo giro di vite contro i pirati della strada

Tre modifiche al giorno per i testi unici

Dall'inizio della legislatura introdotte 953 correzioni alle leggi fondamentali dell'ordinamento

Come la tela di Penelope. Con la difficoltà di comprendere a fondo chi recita la parte più nobile. Se spetta a chi tesse, e in un anno produce mille modifiche alle leggi fondamentali dello Stato. O a chi quella (ragnatela tenta di smontare con l'operazione taglia-leggi, che entro la fine del 2010 manderà in soffitta due terzi degli oltre 7.000 provvedimenti anteriori al 1970. Nel frattempo, mentre ci si decide, le norme, vecchie e nuove che siano, incombono non solo sugli addetti ai lavori, in primo luogo professionisti, avvocati e giudici, ma anche su cittadini e imprese. In poco più di un anno di legislatura (iniziata il 29 aprile 2008), il parlamento ha approvato 78 leggi, 68 delle quali già pubblicate in Gazzetta e dunque in vigore. A queste si aggiungono 25 decreti legislativi e un decreto legge, quello sull'Abruzzo, in attesa di conversione. Ebbene, il succo del lavoro parlamentare, il contributo più qualificante, è riassunto nei 953 ritocchi ai codici e ai testi unici, perché inter-

vengono direttamente sulle disposizioni cardine dell'ordinamento: con effetti a cascata su altre norme, ma soprattutto sulla vita quotidiana. In realtà, 500 di queste modifiche sono contenute in leggi già approvate definitivamente, mentre le altre sono inserite in provvedimenti che stanno velocemente arrivando alla conclusione del loro iter parlamentare (si pensi, ad esempio, alla legge sulle intercettazioni che contiene molte correzioni in materia penale). In pratica tre nuove regole al giorno. Tante, certo, anche se l'attuale media produttiva delle Camere - sei leggi al mese - è in realtà tra le più basse della storia repubblicana. Ma se dal generale si passa al particolare, si vede come gran parte degli interventi si concentri sull'argomento giustizia. E allora delle tante modifiche si scivola verso le troppe. Tra quelle contenute in leggi già approvate e quelle in arrivo, ne abbiamo contate 371 - più di una al giorno - ai quattro codici e alle altre "leggi" collegate:

ordinamento penitenziario, ordinamento giudiziario, testi unici sulla pubblica sicurezza e sulle spese giudiziarie. Quindi, grande concentrazione di parlamento e governo (non va dimenticato che la metà delle leggi approvate sono di conversione di decreti d'urgenza emanati dall'esecutivo) sul tema giustizia. Gran parte dei ritocchi è poi concentrata in pochi provvedimenti. Si pensi alla legge sviluppo, collegata alla finanziaria, che attende solo la pubblicazione in Gazzetta per dare il la a una corposa riforma del processo civile. O a quella del processo penale in arrivo: tra ritocchi già in vigore (25) e modifiche in cantiere (113), il codice di procedura penale vanta il primato di "legge" più colpita (in pratica una correzione su sei). Oltre ai meccanismi processuali, poi, non bisogna dimenticare il capitolo sicurezza: tre provvedimenti in tutto (due decreti legge convertiti e già in vigore più un disegno di legge in cantiere) che impattano 137 volte sulle leggi

fondamentali. Con l'approssimarsi degli esodi estivi si apre poi un altro capitolo di ritocchi consistenti: è infatti in arrivo il consueto giro di vite sulle sanzioni per le violazioni al codice della strada. Al provvedimento, che introduce una sessantina di modifiche, è stata assegnata una corsia preferenziale alla Camera per accelerarne il più possibile l'iter. Altri capitoli di revisioni riguardano il codice degli appalti, i testi unici fiscali, il testo unico del pubblico impiego - che con la "cura" Brunetta sulla produttività degli statali si avvia a una vera e propria rivoluzione -, e quello degli enti locali. Ma le 953 modifiche contate finora rischiano di essere solo l'antipasto di un'abbuffata normativa con l'arrivo - presto o tardi - dei decreti delegati connessi alla legge di semplificazione. Il solo riordino dei riti civili farà probabilmente impallidire ogni altra recente riforma di settore.

Andrea Maria Candidi

I RITOCCHI AI CODICI – Codice della strada

La velocità costerà fino a 700 euro

La riforma in discussione alza le multe ma permette di viaggiare a 150 chilometri orari quando c'è il Tutor

Più responsabilità per gli automobilisti e, almeno nelle intenzioni, minore impiego delle multe come puro ricostituente per le casse comunali. Sono queste le linee ispiratrici delle 60 nuove modifiche al Codice della strada che la commissione trasporti della Camera sta per varare in sede legislativa e che poi dovranno passare l'es-

ame di Palazzo Madama. Il nocciolo delle novità si concentra sull'eccesso di velocità. Quando il viaggio in autostrada è videosorvegliato dal tutor, secondo il progetto attuale, il limite di velocità potrà alzarsi a 150 chilometri orari. Tutor o no, poi, cambia la musica delle sanzioni, che si fa più dura sul piano economico, ma si

addolcisce nel taglio dei punti. Per chi fugge a oltre 40 chilometri orari sopra i limiti, la multa passerà da 155 a 500 euro, e per i super-velocisti, che viaggiano a oltre 60 all'ora oltre il limite, arriverà a 779 euro (ora è di 370). I primi, poi, perderanno sei punti invece di dieci, ma si potranno veder sospendere la patente per un periodo doppio rispetto a oggi. Tre punti per-

si invece di cinque, per chi supera di poco i limiti. Il testo in cantiere alla Camera pone nuovi limiti agli auto-velox dei sindaci. L'idea iniziale era quella di vietarne l'utilizzo nelle strade extraurbane principali e secondarie, ma sul tema la discussione è in corso e la versione finale sarà più morbida.

G.Tr.

I RITOCCHI AI CODICI - Codice degli appalti

Project financing a doppio binario

Preferito dalle pubbliche amministrazioni l'affidamento in concessione in un'unica fase

Rimaneggiato tre volte nel giro di due anni, il codice degli appalti (Dlgs 163/06) ha subito la sua più profonda riscrittura con il terzo decreto correttivo, il Dlgs 152/08, in vigore dallo scorso 17 ottobre. L'intervento più incisivo ha riguardato il project financing, ovvero il meccanismo di finanziamento privato di opere pubbliche. Le

procedure si sono sdoppiate: oltre alla gara in due fasi (con il vantaggio della preliezione garantito al promotore privato) già esistente, è stata introdotta anche quella in unica fase per affidare l'opera in concessione. E già ora, a distanza di sei mesi, quello della gara unica si sta rilevando il sistema preferito dalle amministrazioni, perché taglia tempi e costi.

Il terzo correttivo ha introdotto anche un allargamento temporaneo dei requisiti chiesti ai costruttori per gli appalti pubblici, che scadrà a dicembre 2010. Anche i progettisti beneficiano ora di maglie più larghe per le gare pubbliche. Quanto agli appalti minori, in adeguamento alle richieste della commissione europea, il decreto ha abbassato da cin-

que a un milione di euro il tetto massimo in cui le stazioni appaltanti possono ancora applicare l'esclusione automatica delle offerte anomale. Con la conseguenza che nella fascia da uno a cinque milioni è ora necessario verificare voce per voce le giustificazioni dell'impresa per gli sconti anomali.

V.Uv.

I RITOCCHI AI CODICI – Testo unico del pubblico impiego

Il 75% degli statali perderà i premi

Per ottenere gli incentivi inversione integrale bisognerà rientrare nel 25% di personale più meritevole

I 3,6 milioni di dipendenti pubblici sono a metà della «riforma Brunetta». La legge delega approvata a marzo (la 15/2009) ha introdotto le prime novità al testo unico che regola la loro vita in ufficio, ma il grosso (50 modifiche) arriverà con l'approvazione definitiva del decreto attuativo, che il governo ha promesso entro l'estate. Tutto ruota intorno

a una visione «agonistica» del lavoro pubblico in cui gli utenti spingono i travet a fare meglio e i dirigenti devono competere con gli altri per ottenere i premi. L'idea è quella di invertire la rotta dopo anni di promozioni a pioggia e integrativi in busta paga ottenuti senza far nulla di particolare per meritarseli. Tutti i dipendenti degli uffici, secondo il pro-

getto che ha già ottenuto un via libera preliminare dal consiglio dei ministri, saranno divisi in tre fasce: i più bravi (il 25% del totale) otterranno i premi in formula piena, potranno concorrere per il super-premio (il «bonus delle eccellenze») e imboccheranno una corsia preferenziale per i salti di carriera. Il grosso del personale (un dipendente su due)

avrà premi dimezzati e gli altri rimarranno a bocca asciutta. Il decreto attuativo scrive anche un codice disciplinare e stringe sui licenziamenti: sarà accompagnato alla porta anche chi in un biennio fa tre giorni di assenza ingiustificata e chi ottiene per due anni consecutivi giudizi pesantemente bassi.

G.Tr.

I RITOCCHI AI CODICI – Codice delle autonomie

In arrivo la scure sugli enti locali

Previsto il dimezzamento di molte giunte e consigli e l'addio definitivo a comunità montane, Ato e consorzi di bonifica

Ci hanno provato tre governi, dal 2001 ad oggi, ma questa probabilmente è la volta buona. Il testo unico degli enti locali, che stabilisce funzioni e organizzazione di Comuni e Province alla luce della riforma federalista della Costituzione, è nelle mani del ministro della Semplificazione Roberto Calderoli, che ha già presentato qualche «bozzaccia» (parole sue) al confronto con le autonomie. La parola d'ordine, anche in onore al nome del suo ministero, sono i tagli dell'apparato. In previsione ci sono riduzioni anche del 50% nel numero di consiglieri e assessori, e l'addio alla foresta di enti (le stime parlano di 3mila) che si affiancano a Comuni e Province per gestire parchi regionali, comunità montane, ambiti territoriali, bonifiche, bacini imbriferi montani e via organizzando. Destinati a scomparire anche i consigli di quartiere, tranne che nelle città sotto i 250mila abitanti. Oltre a tagliare, le bozze Calderoli si preoccupano anche di definire una volta per tutte le funzioni fondamentali di Comuni e Province. Le attività degli enti intermedi destinati al tramonto toccheranno a questa volta, che con un pacchetto di compiti rafforzato dovrebbero superare questa volta per tutte il dibattito sulla loro abolizione.

G.Tr.

CONTROLLO DEL TERRITORIO - L'impegno nelle città

Più poteri alla polizia locale

Archiviata la vacanza elettorale, il Parlamento riprende il filo dei discorsi interrotti e ritrova ai primi punti dell'ordine del giorno la costruzione del «sistema integrato di sicurezza» a livello locale. Il disegno di legge sulla sicurezza, che dà più poteri ai sindaci nel controllo su cambi di residenza e occupazioni abusive, regola le ronde e porta a 500 euro le sanzioni minime delle ordinanze anti-degrado, aspetta l'ultimo via libera dal Senato. E dietro di lui scalpita la riforma della Polizia locale (primo firmatario il senatore Maurizio Saia, Pdl), che ha già ricevuto un'incoraggiante pacca sulla spalla dallo stesso ministro dell'Interno Roberto Maroni e che promette di far entrare a pieno titolo i 60mila ex vigili urbani tra i corpi armati impegnati nella pubblica sicurezza e nelle funzioni di Polizia giudiziaria. Di sicurezza porta a porta, insomma, si parlerà ancora molto, visto il sicuro dividendo di consenso che l'argomento si porta con sé. La conferma, puntuale e precisa è arrivata il 6 e 7 giugno; non solo dall'onda lunga della Lega, ma anche dalle realtà in cui il Pd ha limitato i danni conquistando ballottaggi o posizioni di testa tutt'altro che scontate alla vigilia. Come a Bari, in Provincia di Milano o a Padova, dove l'insistenza sul tema da parte del sindaco Pd Flavio Zanonato (che è

anche delegato Anci sulla sicurezza urbana) ha rialzato il partito di Franceschini fino a quota 28,4% (contro il magro 20,3% ottenuto a livello regionale), cioè la stessa percentuale ottenuta a livello regionale dalla Lega (che a Padova si ferma all'11%); e lo «sceriffismo» vero o presunto di Zanonato domina il dibattito verso il ballottaggio. Mentre il Ddl sicurezza sta per aumentare di nuovo i compiti dei sindaci, la riforma della Polizia locale ora all'esame in commissione al Senato prova ad affinarne gli strumenti di intervento. Il blocchetto delle multe, infatti, va sempre più stretto ai poliziotti comunali, e le novità contenute nel Ddl provano a tagliare definitivamente l'identificazione degli ex vigili urbani con il verbale sotto il parabrezza. Il cardine del progetto è nella volontà di far entrare a pieno titolo gli ex vigili urbani nel campo della «pubblica sicurezza», superando le timidezze che la legge attuale (la 65 del 1986) mantiene nell'attribuzione delle funzioni di Polizia giudiziaria e, soprattutto, nella dotazione di armi. Per centrare questi obiettivi, la norma in cantiere si muove sul crinale sottile dei rapporti con Regioni e autonomie, che sono i titolari della competenza sulla Polizia locale, per uniformare mezzi e organizzazione dei corpi, rompendo i confini regionali e locali che finora hanno limitato la dotazione

di armi. Il disegno di legge, dopo aver chiarito che i poliziotti locali «portano senza licenza le armi in dotazione», rimanda a un regolamento del Viminale, da adottare d'intesa con la Conferenza Unificata, la disciplina dell'armamento, precisando che il decreto dovrà individuare i requisiti psicofisici per l'affidamento delle armi e gli obblighi di enti e personale si dia tenuta e sulla custodia di armi e munizioni. Un altro regolamento, con lo stesso iter, dovrà unificare le uniformi e il colore dei mezzi di servizio. Anche sui compiti di Polizia giudiziaria, il progetto è quello di forzare la rigidità della vecchia legge, sulla base del presupposto che in molte procure la prassi ha già imposto di superare i vincoli territoriali e di materia imposti dalla legge del 1986. Tradotto in pratica, significa far lavorare i poliziotti municipali fianco a fianco con carabinieri e Polizia, permettendo loro l'accesso (previa individuazione dei soggetti autorizzati) alle banche dati del ministero dell'Interno, oltre a quelle di Pra, motorizzazione civile e Canore di commercio. Se approvata in questi termini, la norma estenderebbe la platea di quanti possono consultare le informazioni del casellario giudiziario dei soggetti fermati, con l'unico limite fissato dai tradizionali vincoli di segretezza degli atti d'indagine, ampliando di conseguenza anche le esi-

genze di controllo sui flussi di informazioni. Per completare il quadro, il progetto prevede la definizione di un contratto ad hoc per la Polizia locale, traghettando gli agenti municipali fuori dalle regole dei dipendenti di Regioni ed enti locali. In tempi di riduzione dei comparti pubblici, già annunciata dal ministro della Pubblica amministrazione, la cosa non è semplice, ma il confronto con Brunetta è già stato avviato e gli argomenti a sostegno non sono peregrini. Difficile, infatti, regolare (e remunerare) adeguatamente le indennità di rischio, di disagio, di servizio festivo o notturno dei poliziotti locali con un contratto che nasce per gli impiegati dell'anagrafe o della ragioneria comunale. Accanto agli incrementi economici, la prospettiva contempla però anche la razionalizzazione organizzativa, con gli stessi criteri seguiti per altri ambiti locali dal Codice delle autonomie in arrivo dal ministero della Semplificazione. La leva è quella della gestione associata del servizio, che già oggi è seguita spontaneamente in molti Comuni ma che nel nuovo orizzonte diventerà obbligatoria. Per costituire un corpo, infatti, saranno necessari 15 dipendenti, e chi non metterà insieme le forze vedrà passare le competenze alla Provincia.

Gianni Trovati

CONTROLLO DEL TERRITORIO - *L'impegno nelle città*/In arrivo. Legge Maroni all'ultima tappa

I sindaci aggiornano i regolamenti

MUNICIPI PIÙ ATTIVI/La pioggia di ordinanze si è fermata ma gli enti aspettano i nuovi incarichi a partire dal rafforzamento delle verifiche sulle residenze

Le ronde? «Già le facciamo», e i controlli sulle abitazioni anche. Le sanzioni per chi imbratta ci sono, e la spinta alle nuove ordinanze si è decisamente raffreddata. Dopo la prima ondata accesa dal decreto Maroni, nelle città del Nord che da subito si sono messe in prima fila nei nuovi poteri comunali il tema della sicurezza ha perso il fascino della novità ed è diventato «maturo», ma continua a occupare le agende dei sindaci. Che dal varo definitivo del Ddl sicurezza, approvato a metà maggio dalla Camera e ora in attesa del via libera definitivo da Palazzo Madama, non attendono una svolta epocale ma, più tranquillamente, una cornice certa in cui esercitare le proprie attività. Mauro Franzinelli, assessore alla Sicurezza nella giunta targata Lega che governa Novara, l'estate scorsa è finito anche sul «Times» dopo l'ordinanza che multava i gruppi di più di tre persone nei parchi dopo le 22, ma oggi la sua analisi della legge in arrivo è pacata. «Le ronde da noi sono già attive, grazie agli accordi con i City Angels e Carabinieri e Poliziotti penitenziari in pensione, e coglieremo l'occasione della nuova norma per incrementarle. Anche i controlli sulle abitazioni di chi chiede la residenza già si fanno, e ora punteremo ancora di più sull'integrazione con le altre forze». Fabio Fezzi ricopre lo stesso ruolo a Parma, dove ad aprile dell'anno scorso 15 sindaci (bipartisan) firmarono la Carta della sicurezza che ha ispirato il primo decreto Maroni, e la sua analisi si muove sulla stessa lunghezza d'onda. Nel controllo delle case di chi chiede di trasferire la residenza nel comune, per esempio, «le amministrazioni locali sono già attive, ma è sempre difficile verificare pienamente le case private. Imposte da una legge come quella in arrivo, invece, le verifiche potranno essere più efficaci». Dopo gli straordinari dell'autunno e dell'inverno scorso, ora le fabbriche delle ordinanze hanno praticamente fermato la

produzione. Anche a Verona, dove lo slancio sulla sicurezza ha portato il sindaco Flavio Tosi in vetta alle classifiche di gradimento dei politici locali: «L'ultimo provvedimento che abbiamo firmato - spiega Tosi - è quello del 7 maggio scorso che vieta l'utilizzo di strumenti musicali o sonori negli spazi pubblici dalle 22 alle 8 del mattino, in quella che la città ha già soprannominato la lotta al bongo». Situazione analoga a Brescia: «Nel 2009 abbiamo approvato un'ordinanza sola - ricorda l'assessore alla Sicurezza Fabio Riolfi -, quella contro la prostituzione nelle case per evitare il disturbo alla tranquillità degli altri condomini». Il prossimo varo del Ddl, più che ritoccare i regolamenti, spingerà a mettere mano all'organizzazione delle forze comunali, perché l'elenco delle competenze cresce ancora. «Soprattutto - sottolinea Rolli - saranno importanti i controlli sull'anagrafe, che per la prima volta permetterà ai sindaci di impedire i matrimoni di como-

do e di rifiutare l'iscrizione agli stranieri che vivono in alloggi fatiscenti. La novità vera in arrivo è la volontà di rafforzarla Polizia locale, ad esempio nella lotta allo spaccio di droga». Alche qui, la legge arriva a certificare uno slancio già in atto, visto che nella città lombarda «là Polizia municipale ha già effettuato quest'anno 78 arresti, contro gli 11 dell'anno scorso». La valorizzazione delle forze di Polizia locale, però, non passa solo dalle norme in cantiere. Lo stesso ministro dell'Interno Roberto Maroni aveva provato a spingere sull'esclusione dal Patto di stabilità degli investimenti in sicurezza, ma finora i vincoli del bilancio pubblico hanno vinto. «E indubbio - riflette però da Parma Fecci - che ci sono Comuni che avrebbero le risorse per assumere poliziotti locali spesso indispensabili per svolgere davvero fino in fondo i nuovi compiti, ma il Patto lo impedisce».

Fra.Mi.
G.Tr.

SUL TERRITORIO - I numeri

A Napoli e Cosenza gli organici al top

A CONFRONTO - In rapporto agli abitanti la città calabrese conta su una dotazione maggiore di quella presente a Milano, Firenze, Torino o Palermo

È quasi un coro quello dei sindaci che chiedono di liberare dai vincoli del Patto di stabilità gli impegni economici per la sicurezza. I maggiori compiti sono accolti con favore ma per fare più cose, dicono, servono più uomini. La logica è ferrea, è ha trovato ascolto anche al Viminale, ma l'argomento ha avuto la sfortuna di accodarsi al lungo elenco di richieste di deroga che, almeno finora, sono state respinte in blocco dal rigorismo del ministero dell'Economia. Gli organici messi in campo dai Comuni, però, non sono tutti uguali, e i 60mila agenti di Polizia municipale si concentrano soprattutto nelle grandi città. Napoli, con

più di 24 poliziotti comunali ogni 10mila abitanti, è almeno nei numeri la città più presidiata, supera di un soffio Roma e stacca le altre grandi città. L'eccezione più evidente alla regola che vuole più agenti in forza alle città maggiori arriva da Cosenza, che nonostante i suoi 70mila abitanti può vantare la terza dotazione in Italia e conta su quasi 24 poliziotti municipali ogni 10mila cittadini. Più di Milano, Firenze e Torino, e circa il triplo rispetto a città di dimensioni simili come Pavia, Vercelli o Torino: una particolarità che si spiega con «le politiche di occupazione locale», secondo il rapporto della Fondazione Caracciolo che per

l'Acì ha messo in fila i numeri delle polizie locali italiane. Sulle grandi città, e in particolare su Roma, punta anche le forze aggiuntive che esercito, Carabinieri e Polizia impiegano nell'affrancamento ai sindaci. Nella Capitale sono schierati infatti 800 dei 3.140 militari destinati alle città (a Milano sono 410, mentre Caserta con i suoi 300 si piazza al terzo posto), e 262 dei 1.620 carabinieri di quartiere. Questi ultimi, va però segnalato, sono molto diffusi sul territorio, con un contingenti (la maggioranza oscilla tra uno e quattro componenti) sparsi in 116 centri di 103 province. Oltre che nella consistenza delle forze in campo, la Polizia

locale conosce anche nell'organizzazione tante variabili quante sono le città italiane. La polemica lanciata dal ministro della Pa Renato Brunetta sui troppi poliziotti confinati negli uffici si limita a lambire le forze comunali, che in media impegnano nell'attività in strada il 75% dell'organico, con n città che assicurano di mandare a turno in mezzo al traffico tutto il personale. Altrettanti sono i Comuni in cui le multe toccano meno della metà dei poliziotti locali, fino ai casi limite di Messina (15,3%) e Trapani (8,6%).

G.Tr.

CONTROLLO DEL TERRITORIO – L'emergenza Rom - Dopo gli sgomberi

Badge e videosorveglianza nei campi nomadi regolari

Illuminazione pubblica, servizi igienici garantiti e un servizio di sorveglianza affidato ai privati. Tra accessi detrattori, convinti che così si snaturino l'identità dei rom, ed entusiasti assertori della necessità di bonificare le aree, prosegue la messa in sicurezza dei campi nomadi voluta dal ministro Roberto Maroni. All'annuncio dell'operazione un anno fa, i campi si sono svuotati e una metà circa dei nomadi si sono allontanati spontaneamente. Poi, nello scorso ottobre, è arrivato il censimento per Milano, Roma e Napoli, grazie al quale sono stati individuati complessivamente 167 accampamenti, di cui 124 abusivi e 43 autorizzati, ed è stata registrata la presenza di 12.346 persone, tra le quali 5.436 minori. Qualche giorno fa la proroga. Per consentire l'avvio del piano di intervento e uscire dall'emergenza, i prefetti di Roma, Milano e Napoli avranno tempo fino al 31 dicembre del 2010. Il

governo inoltre ha esteso l'emergenza anche a Piemonte e Veneto nominando commissari i prefetti di Torino e Venezia. Il piano di interventi sugli insediamenti prevede la chiusura dei campi non autorizzati e la realizzazione dei villaggi attrezzati dotati dei servizi essenziali, l'avviamento al lavoro di chi vive nei campi e soprattutto la scolarizzazione dei minori nomadi che, come emerso dal censimento, sono circa la metà di coloro che vivono negli insediamenti. «Il primo obiettivo era la conoscenza del problema - spiega il viceprefetto di Milano Renato Saccone -. Alcuni campi erano in una situazione di rischio igienico sanitario e lo stato dei luoghi poteva essere potenzialmente pericoloso. Dopo la fase della messa in sicurezza, ora andiamo avanti con gli sgomberi dei campi abusivi ma puntiamo nei campi regolari a percorsi di autonomia per le famiglie». I campi regola-

ri sono attualmente 18 (12 a Milano e 6 in provincia abitati da circa 1.700 persone (circa 2.500 abitano nei campi abusivi). La situazione è quella del seminomadismo cioè sono nomadi che virano verso la stanzialità; circa un terzo di loro sono italiani. «Ci siamo dati tre anni di tempo - prosegue Saccone. Il prefetto ha emanato un regolamento in cui la vita nel campo viene considerata una permanenza limitata nel tempo segnata da un percorso di socialità e legalità. Chi ci vive ha una cultura del campo ma di certo non lo ama, almeno non come sono strutturati oggi». Per quanto riguarda i campi abusivi, si procede dunque agli sgomberi tra le polemiche, a Milano come a Roma, perché secondo le associazioni del terzo settore le alternative sono impraticabili, punitive (spesso i nuclei familiari sono costretti a separarsi) se non inesistenti. Nella Capitale la strategia è quella di garantire campi a compatibilità et-

nica, perché non si mettano insieme etnie rivali, e che siano sorvegliati da istituti di vigilanza. Attorno ai campi regolari il prefetto ha fissato un doppio cordone di sicurezza 24 ore su 24 con l'obbligo di identificare chiunque entri. Ai residenti sta per essere rilasciato un tesserino con fotografia e dati anagrafici di cui verranno dotati anche i visitatori occasionali. Su due registri vengono annotati tutti gli ingressi e nei campi c'è il divieto di accesso, parcheggio e transito di veicoli e motoveicoli, oltre al divieto di ospitare parenti o amici dopo le 22. Sei campi autorizzati che tra agosto e settembre saranno ristrutturati e gestiti dal Comune, un settimo sarà spostato. Altri sei insediamenti verranno chiusi, probabilmente, entro l'anno, tra questi ultimi anche Casilino 900, uno dei campi tra i più grandi d'Europa.

Francesca Barbiero

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Richiamo di Calderoli e Brunetta ma in pochi si sono mossi

Lunga vita agli enti inutili: spunta un'altra proroga

Per gli enti inutili si profila una nuova, ennesima proroga. Il 30 giugno è il giorno in cui gli organismi pubblici non economici che non si siano riorganizzati dovrebbero andare incontro a morte certa. Lo vuole la legge e lo pretende il ministro della Semplificazione, Roberto Calderoli, il quale di recente ha inviato, insieme al collega della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, una lettera perentoria a tutti i ministeri, intimando loro di far rispettare la scadenza di fine mese da parte di tutti gli enti pubblici controllati. Ma ciò che a Calderoli è riuscito con le leggi, non sembra altrettanto immediato con gli enti inutili. L'operazione potatura da attuare entro la fine del mese appare, infatti, assai difficile. Se non impossibile. A meno di non tentare un colpo di ma-

no finora mai riuscito, considerate anche le protezioni di cui godono molti organismi a rischio chiusura. Una rete di salvaguardia che è scattata anche questa volta e ha portato a disattendere il richiamo della norma - l'articolo 2, comma 634, della legge 244/2007 (la Finanziaria) -, la quale impone, entro il 30 giugno (ma questa è solo l'ultima scadenza, frutto di diverse proroghe), di riordinare, trasformare o sopprimere e mettere in liquidazione «enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa». Su tale norma si è poi innestato l'articolo 26 del decreto legge 112 del 2008, il quale è ben più esplicito già nel titolo ("taglia-enti"), ma anche nella formulazione: sono soppressi tutti gli enti pubblici non economici per

i quali non siano stati emanati i regolamenti di riordino previsti dalla norma del 2007. In pochi, però, si sono mossi. Il primo è stato la Fondazione il Vittoriale degli italiani, che si è privatizzato. In lizza ci sono ora l'Uitis (Unione italiana tiro a segno), l'Unuci (Unione nazionale ufficiali in congedo) e la Lega navale. Una goccia nell'estesissimo mare degli enti non economici, talmente esteso che non se ne conoscono neanche i confini. Tant'è che un altro dei problemi che continuano a rendere complicato il taglio è che non si è ancora fatta chiarezza su quanti e quali siano gli organismi in predicato di sparire. Insomma, anche questa volta sembra non potersi fare a meno della proroga. Più lesto di tutti è stato il ministro dell'Istruzione. Con una norma inserita nella nuova

legge sulla semplificazione amministrativa e la giustizia ha ottenuto che l'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), l'Ansas (Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica), l'Enam (Ente nazionale di assistenza magistrato) e l'Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione) possano riorganizzarsi (o venir cancellati) entro la fine dell'anno. Di meglio ha fatto solo l'Eiipi (l'ente di irrigazione di Puglia, Lucania e Irpinia), che ancora prima aveva ottenuto di poter pensare fino al 31 marzo 2010. Per loro la proroga è, dunque, cosa fatta. Gli altri dovrebbero seguire a ruota.

Antonello Cherchi

GLI OBIETTIVI MANCATI

La scadenza - Entro il 30 giugno gli enti pubblici non economici che non si sono riorganizzati vanno chiusi. Lo prevede la Finanziaria del 2007, supportata dal decreto legge 112 del 2008, che ha introdotto la norma taglia-enti.

Proroga continua - Il termine di fine mese è già frutto di una proroga. La scadenza originaria - contenuta nella Finanziaria del 2007 (la legge 244, articolo 2, comma 634) - era il 30 giugno 2008, poi slittato, per effetto del decreto legge 112/2008, al 20 novembre 2008 (enti con meno di 50 dipendenti) e al 31 marzo 2009 (enti con più di 50 dipendenti) e infine fissato al 30 giugno. E ora si profila l'ipotesi di un ulteriore differimento

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.4

CASSAZIONE - Non basta la sola parola dell'amministrazione finanziaria

Per la contabilità in nero prova da allegare al Pvc

Il contribuente deve essere messo in grado di difendersi

Posto che è legittimo l'utilizzo di documenti extracontabili che provano l'esistenza di una contabilità in nero e la relativa adozione da parte del Fisco in questi casi di un accertamento induttivo, è necessario tuttavia che tali documenti siano allegati al processo verbale di constatazione per consentire al contribuente di avere un'adeguata conoscenza dei fatti e al giudice di esaminare prove esaustive per agevolare il proprio convincimento. Sono queste le conclusioni della Cassazione (sentenza n. 13201/09), con riferimento a un avviso di accertamento emanato nei confronti di un soggetto che lavorava presso un'azienda accertata dall'amministrazione finanziaria. I militari della Guardia di finanza avevano effettuato una verifica fiscale nei confronti di una società, nel corso della quale era emersa l'esistenza di una contabilità parallela, consistente nella gestione in nero di partite finanziarie corrisposte a una cinquantina di lavoratori dipendenti a titolo di "fuori busta", vale a dire retribuzioni non assoggettate alle ritenute d'acconto previste dalle norme tributarie. Ebbene, a latere della

verifica sono partiti anche accertamenti nei confronti dei destinatari di tali "fuori busta", finalizzati alla rettifica del relativo reddito, come nel caso del contribuente parte del giudizio per Cassazione. In primo grado, la competente Commissione tributaria aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che gli elementi probatori a sostegno dell'accertamento in questione dipendessero soltanto da mere presunzioni, in quanto provenivano da un paio di soggetti interni all'azienda che operavano nel settore amministrativo. La Ctr, inoltre, aveva rigettato l'appello dell'ufficio poiché al processo verbale l'ufficio non aveva allegato nessuna della documentazione attestante la contabilità in nero (stralci o copie di un brogliaccio, di una agenda, di appunti, o simili) che avrebbero dovuto consentire al contribuente accertato di avere piena cognizione della situazione e, soprattutto, al giudice di merito di poter esaminare un quadro probatorio completo e attendibile. Nel ricorso per Cassazione, l'amministrazione lamenta il fatto che il giudice di merito avrebbe dovuto richiedere un'integrazione di documen-

tazione, alla stregua dei poteri istruttori previsti dall'articolo 7 del Dlgs n. 546/92 (decreto sul contenzioso fiscale). Secco è il no della Cassazione. Infatti, se è pur vero che è ammissibile l'accertamento induttivo mosso dal rilevamento di una contabilità parallela, è anche vero che il Fisco deve provare l'esistenza di essa, producendo copia dei documenti o elementi che lasciano pensare a una gestione in nero dell'impianto contabile, mentre nel caso di specie l'ufficio si è limitato ad affermare a parole l'esistenza della contabilità non ufficiale. E ancora, se è vero che in virtù dell'articolo 7 citato (ricordiamo che il comma 3 è stato abrogato) il giudice tributario è dotato di poteri istruttori, è anche vero che, in ragione del principio della parità delle parti nei processi, tali poteri non possono essere invocati per sopperire alla carenza dell'onere probatorio a cui deve rispondere una delle due parti nel giudizio. Con riferimento alla sentenza in esame, è bene precisare la portata di alcuni concetti. Protagonista della pronuncia della Corte è l'articolo 39 del Dpr n. 600/73, che disciplina tre diverse tipologie di accer-

tamento: accertamento analitico (comma lettere a, b, c, d, primo periodo), analitico induttivo (comma lettera d, secondo periodo) e induttivo extracontabile (comma 2, lettere a, c, d e d-bis). Ebbene, con riferimento a tali metodologie di accertamento, esiste una numerosa giurisprudenza che ha analizzato la portata relativa alla valenza probatoria della contabilità in nero rinvenuta nel corso di verifiche fiscali. A parte qualche datato precedente contrario, la giurisprudenza della Corte è ormai orientata, sia pure con le dovute sfumature del caso, ad ammettere la valenza probatoria delle contabilità parallele e la loro capacità di condurre ad una ricostruzione induttiva del reddito (Cassazione 6949/06). La sentenza prende atto di questo ma aggiunge un importante tassello, vale a dire la necessità e opportunità che l'Amministrazione offra la prova circa l'esistenza della contabilità in nero, attraverso, ad esempio, l'allegazione al pvc di uno stralcio o una copia di un brogliaccio, di una agenda o di un block notes.

Maria Grazia Strazzulla

LA SENTENZA

Cassazione 9 giugno 2009 n. 13201

...invero è sufficiente richiamare la testuale affermazione del giudice di appello secondo cui «il processo verbale, con eventuali allegati oltre alle dichiarazioni degli interrogati e anche unicamente a uno stralcio o una fotocopia sia pure incompleta del brogliaccio avrebbero consentito al contribuente una più adeguata presa di coscienza (ed eventualmente

15/06/2009

una difesa di merito) e in oggi alla Commissione la possibilità di esame di un materiale probatorio più o meno esaustivo sul quale esprimere il proprio convincimento». La Commissione tributaria regionale, pertanto, non ha affatto negato la possibilità giuridica di utilizzare quella che le amministrazioni pubbliche definiscono una «secondaria contabilità informale», ma si è limitata a riscontrare l'omessa produzione (anche della sola parte indicata dal giudice di appello) di tale «seconda contabilità informale», conseguentemente definendo meramente «labiali» (cioè solo enunciati ma privi di qualsiasi supporto probatorio) gli elementi indiziari posti dall'Ufficio a fondamento della sua pretesa.

CTP BRINDISI - Per i vizi propri dell'atto

Sulla sola cartella ricorso dove ha sede il concessionario

Per l'impugnativa della cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione è competente la Commissione tributaria nella cui circoscrizione ha sede il concessionario. Tuttavia, a tal fine, è necessario che l'impugnativa riguardi i vizi propri dell'atto, non potendosi ritenere soddisfatto il principio di competenza territoriale del giudice nel caso di una impugnativa nel merito. Il principio emerge dalla sentenza n. 69/01/09 della Ctp di Brindisi, con la quale i giudici pugliesi ha respinto le eccezioni di incompetenza territoriale mosse dall'ufficio. Nel dettaglio, un contribuente si vede notificare dal locale agente per la riscossione, con sede a Brindisi, una cartella di pagamento avente a oggetto il recupero dell'imposta di registro evasa. L'ufficio impositore, però, è quello di Lecce. Nell'opporci all'atto notificatogli, il contribuente la-

menta una serie di eccezioni. Tra queste, la nullità della cartella esattoriale per aver l'ufficio omissivo di notificare l'atto prodromico alla cartella stessa e, cioè, l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro richiesta. Il contribuente, in ogni caso, indirizza il proprio ricorso alla Commissione Provinciale di Brindisi e non a quella di Lecce, dove ha sede l'ufficio impositore. Tanto basta al locale ufficio dell'agenzia delle Entrate per invocare il difetto territoriale del giudice adito, ritenuto incompetente per sede. Secondo l'ufficio, infatti, l'atto introduttivo del ricorso si sarebbe dovuto indirizzare alla Ctp di Lecce e non a quella di Brindisi. Di diverso avviso è stata la Commissione brindisina chiamata a dirimere la questione. I giudici di merito si sono innanzitutto soffermati sul contenuto dell'articolo 4 del Dlgs n. 546/92. Questa

norma stabilisce che, in ordine alla competenza per territorio, le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle Entrate o del territorio del ministero dell'Economia, degli enti locali o dei concessionari del servizio riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione. Ne deriva, secondo i giudici, che non è in discussione la competenza territoriale della Commissione nella cui circoscrizione ha sede il concessionario. E questo soprattutto in virtù del fatto che l'impugnativa concerne la legittimità dell'atto. In particolare, la Commissione ha evidenziato che le scelte del contribuente sono discriminanti in ordine alla correttezza dell'impugnativa, per ciò che riguarda la competenza territoriale. Come ha evidenziato la sentenza n. 16412/07 della Cassazione,

quando al contribuente viene notificato un atto in difetto della notifica dell'atto presupposto, il contribuente ha due alternative: impugnare la sola cartella per nullità o impugnare la cartella e anche l'atto prodromico (non notificato), censurando nel merito quest'ultimo. Ebbene, sostengono i giudici pugliesi, qualora l'impugnativa riguardi la sola nullità della cartella, è certamente competente a ricevere il ricorso la Commissione nella cui circoscrizione ha sede il concessionario. Viceversa, qualora si impugni tanto la cartella che l'atto prodromico, la competenza esclusiva è della Commissione nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio impositore.

Alessandro Sacrestano

PARTECIPATE - Il triennio in perdita non rende più impossibile la nomina, ora il blocco arriva da cattive scelte gestionali

Cda chiusi a chi peggiora i conti

Allentata l'incompatibilità degli amministratori delle società pubbliche

Depotenziata la disciplina sul divieto di nomina ad amministratore di partecipate di chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso tre bilanci consecutivi in perdita. L'allentamento arriva dalla «interpretazione autentica» del comma 734, articolo 1, della Finanziaria 2007 (legge 296/2006), contenuta nel collegato sviluppo approvato in via definitiva dal Senato il 26 maggio scorso. La norma interviene a precisare il concetto di «perdita» come «progressivo peggioramento dei conti» registrato per tre esercizi consecutivi, per ragioni riferibili a scelte gestionali «non necessitate» (articolo 71, comma 1, lettera f), che aggiunge il comma 32 -bis, all'articolo 3 della legge 244/2007). Si tratta di una novità importante perché modifica profondamente la portata della norma che, a partire dal 1° gennaio 2007, incide sulla nomina degli amministratori candidati a far parte di enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale

pubblico. Un ambito di applicazione vasto che abbraccia tutti gli organismi pubblici o privati (compresi consorzi, associazioni e fondazioni, eccetera), con esclusione solo delle nomine istituzionali presso gli enti territoriali, come precisato dalla circolare degli Affari regionali del 13 luglio 2007. La circolare era intervenuta anche sul concetto di perdita, precisando che essa fa riferimento al risultato negativo del conto economico se la contabilità adottata è quella privatistica, oppure al disavanzo di competenza non coperto da un sufficiente avanzo di amministrazione, se la contabilità dell'ente è quella finanziaria. Mentre aveva lasciato in piedi molti dubbi e alcune storture della norma, come l'ineleggibilità di amministratori impegnati in operazioni di risanamento da perdite ereditate dalle gestioni passate. La nuova interpretazione, che arriva dopo due anni di attesa, pone al centro della disciplina non la perdita intesa in senso ragionieristico, ma l'attività gestoria rispetto alla

situazione di partenza. Così, si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge, se nel triennio le perdite risultassero progressivamente ridotte rispetto alla situazione iniziale, anche se non del tutto eliminate, l'opera dell'amministratore andrebbe valutata positivamente. Per converso - prosegue la relazione - meriterebbe un giudizio negativo l'azione di colui che, avendo rilevato una società in forte utile, l'avesse portata, nel triennio, in una condizione di perdurante, ma molto più esiguo, utile. Per queste ragioni la norma distingue tra perdite effettivamente riferibili a scelte gestionali, e pertanto imputabili a chi ha amministrato, e perdite dovute invece alla struttura stessa, oggettivamente predeterminata, dei conti aziendali. Ora la partita si gioca su due fattori: un peggioramento dei conti e scelte gestionali non necessitate. Ma quali sono le scelte gestionali «non necessitate»? Tutte le scelte discrezionali, oppure solo quelle che attingono a determinate gestioni del bilancio come

l'accessoria, la straordinaria e, in parte, quella finanziaria? E come potrà il comune A avere cognizione di quanto accaduto nella società del comune B, o addirittura di un altro ente pubblico? Sicuramente si rende opportuno che gli amministratori spieghino nella relazione sulla gestione o, altrimenti, in nota integrativa, le ragioni dell'eventuale peggioramento dei conti, giustificando le scelte che le hanno determinate. Per riscontrare l'insussistenza della causa di ineleggibilità è in ogni caso indispensabile richiedere al soggetto designato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, circa l'assenza della causa ostativa alla nomina di amministratore. Anche in caso di nomina assembleare l'organo societario dovrà procedere a richiedere, in sede di accettazione della carica, la stessa dichiarazione; mentre, il collegio sindacale, ove presente, sarà tenuto a vigilare sulla corretta applicazione della disciplina.

Patrizia Ruffini

MERCATO - Nuova proroga

Dismissioni solo a fine 2010

LA PLATEA INTERESSATA - Slitta di 18 mesi il termine per cedere le aziende che non sono collegate a finalità istituzionali o all'interesse generale

La legge sviluppo allunga i tempi e precisa i confini della disciplina sulla dismissione delle società introdotta dalla Finanziaria 2008. Slitta di un anno e mezzo, cioè al 31 dicembre 2010, il termine - che nella versione originaria della norma sarebbe scaduto in questi giorni - per la dismissione delle partecipazioni incompatibili (articolo 71, comma 1, lettera e) della legge sviluppo che modifica l'articolo 3, comma 29, della legge 244/2007). C'è più tempo, quindi, per compiere il procedimento obbligatorio di autorizzazione al mantenimento delle partecipazioni, che richiede una deliberazione motivata del consiglio in cui si accerti la corrispondenza tra le attività

svolte dalla società e quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente oppure la qualificazione dei servizi di interesse generale. Altrimenti, se i presupposti non ricorrono, scatta l'obbligo di cedere a terzi, con procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni vietate. Questo maggior lasso di tempo agevolerà gli enti contro il rischio di svendite o speculazioni da parte dei soggetti privati. Per la stessa ragione, la Corte dei conti aveva già precisato che la data indicata dal legislatore si riferisce alla delibera di vendita, e non alla dismissione effettiva dell'attività (parere n. 48/2008 della Lombardia). La portata della norma

viene poi limitata esclusivamente alle società "di primo livello" e non si estende più, come nella formulazione originaria, anche alle partecipate indirette (articolo 71, comma 1, lettera b) della legge sviluppo che modifica l'articolo 3, comma 27, della Finanziaria 2008, legge 244/2007). Escluse anche le società quotate (lettera f, che aggiunge il comma 32-ter all'articolo 3, della Finanziaria 2008, legge 244/2007), che non sono soggette nemmeno all'obbligo di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in caso di esternalizzazione di attività o servizi da parte dell'ente locale. Intanto, fra i cambiamenti in tema di servizi pubblici arriva anche

la tutela non giurisdizionale dell'utente. L'articolo 30 della legge sviluppo introduce, infatti, per i soggetti pubblici e privati che erogano servizi di pubblica utilità, l'obbligo di prevedere nelle carte dei servizi la possibilità per l'utente, singolo o in associazione, che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia. Tutto ciò mentre permane l'attesa per l'approvazione del regolamento attuativo della riforma dei servizi pubblici, introdotta con l'articolo 23-bis della legge 133/2008.

P.Ruf.

ANALISI

In scena il teatrino sulla competitività

COMMEDIA IN DUE ATTI - Prima le norme introducono forti liberalizzazioni, poi arriva l'aggiustamento che le svuota di contenuti reali

La legge sviluppo approvata a fine maggio parla, nel titolo, di «disposizioni per la competitività». E però difficile credere che questo sia lo spirito dell'articolo 71 sulle imprese pubbliche. La norma introduce l'ennesima proroga, questa volta all'obbligo di dismissione delle società non rispondenti alle finalità istituzionali dell'ente, che per di più viene limitato alle sole partecipazioni dirette. È stato facile prevedere che sarebbe stato inevitabile: il 30 giugno 2009, infatti, essendo a ridosso di un'importante tornata di elezioni amministrative, era di fatto impraticabile. Il nuovo termine, 31 dicembre del 2010, allinea il tutto con l'ipotetica messa a regime della riforma dei servizi pubblici locali e sembra quindi avere una sua coerenza (momentanea, che si perde-
rà con l'immancabile proroga anche di quella riforma, visto che il regolamento attuativo latita). Oltre a ciò l'articolo 71 interviene su un'altra norma, di fatto abrogandola. Si tratta della non nominabilità di «chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi», che con una bonaria interpretazione autentica diventa «chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali». Un'ultima norma, poi, "salva" le società quotate, risolvendo così molti problemi applicativi. Nel merito delle modifiche si può anche essere d'accordo. Il punto, però, è che la prassi legislativa sulle aziende pubbliche sembra ormai consistere nel fare prima norme di principio, che vanno verso una liberalizzazione e puniscono gli eccessi della politica. Subito dopo, però, si interviene con proroghe, depotenziamenti, aggiustamenti, in modo da vanificare l'incisività delle novità introdotte. Siamo al teatrino. Verrebbe da sorridere se non fosse che l'effetto di questo modo di agire è drammatico, perché non permette agli enti locali, anche a quelli desiderosi di capire quali siano gli effettivi orientamenti del legislatore, di fare una programmazione realistica, e costringe gli amministratori all'attesa e alla inazione. Il risultato è l'immobilismo più totale, in un mondo che non aspetta e in un Paese che ha bisogno di efficienza e qualità nei servizi per essere competitivo. Quanto può durare questo stato di cose? Presto o tardi, come insegnano crisi recenti, sono i Comuni e i cittadini a dover pagare il conto. Un pensiero, infine, a coloro (non moltissimi) che nelle public utilities hanno creduto a una crescente liberalizzazione ma che, smentiti dai fatti, hanno combattuto vanamente per arrivare ad avere aziende pubbliche più efficienti, scontrandosi con politici disattenti, fornitori troppo avidi e sindacati pronti a tutto pur di difendere l'esistente. Sono loro i "militi ignoti" di una fino a ora inutile battaglia. E questo modo di fare e disfare le norme rischia di renderli i soli, realmente, "non nominabili".

Stefano Pozzoli

IL SOLE 24ORE NORME E TRIBUTI – pag.12

CONTRATTO - Essenziale il rispetto dei tetti e il freno alle spese di personale

Il Patto vincola anche i «vecchi» integrativi

I parametri non sono limitati alle risorse a valere dal 2009

Il contratto degli enti locali per il biennio economico 2008/2009 vira nel segno del rigore. L'articolo 4 dell'accordo firmato il 4 giugno sembra infatti vincolare ai parametri di virtuosità non solo i fondi decentrati a valere dal 2009, ma tutte le «risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa». Per integrare queste risorse, l'intesa (articolo 4, comma 1) individua infatti quattro requisiti: il rispetto del Patto per il triennio 2005/2007, delle norme con cui le Finanziarie hanno imposto il «contenimento» delle spese di personale, l'attivazione di «rigorosi sistemi di valutazione» e l'osservanza degli «indicatori di capacità finanziaria», che consentono un incremento differenziato a seconda della virtuosità dell'ente. Strada chiusa, poi, per gli enti strutturalmente deficitari. Solo l'ultimo parametro, indicato al comma 2, è espressamente riferito alle risorse a valere per l'anno 2009, per cui gli altri (elencati al comma 1) sembrano vincolare tutte le erogazioni: anche quelle legate alla riorganizzazione o

all'attivazione di nuovi servizi, previste dall'articolo 15, comma 5 del contratto nazionale del 1° aprile 1999. Se questa sarà la lettura finale della norma, come sembra evidente dal dato letterale, il nuovo contratto produrrà una stretta vigorosa proprio sullo strumento che più di ogni altro ha moltiplicato gli integrativi locali. Anche sulle altre norme relative alle risorse decentrate, il contratto sembra attrezzato a superare l'esame della Corte dei conti, che deve avvenire entro la metà di luglio. Dopo il Dl 112/2008 (articolo 67, comma 7, lettera a) la certificazione dei costi da parte della Corte è indispensabile per applicare l'intesa. Le novità sulle risorse decentrate, come accennato, sembrano profilare una certificazione positiva. È stata assunta, evidentemente, la lezione dell'aprile 2008 relativa al biennio 2006/2007, quando lo stop della Corte impose di eliminare dal testo finale ogni automatismi. Le novità introdotte per superare queste obiezioni sono state riprese anche in questa occasione, arricchendo inoltre le limitazioni agli oneri

che saranno determinati dalla disposizione. L'aumento del fondo è facoltativo e non obbligatorio, come nelle precedenti edizioni, e a differenza del passato pesa solo per l'anno 2009, alimentando la parte variabile e non quella stabile. Ed ancora, come accennato, sono riproposti i vincoli di rispetto del Patto e della spesa per il personale. Su questo punto il vincolo si deve intendere riferito solo al non superamento di tale spesa rispetto all'anno precedente per gli enti soggetti al Patto, e della spesa del 2004 per gli enti esclusi. L'eventuale utilizzo della deroga a questi obblighi, prevista dalla Finanziaria 2008, non impedisce l'erogazione del compenso. Nemmeno incide la mancata riduzione dell'incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente, prevista dal Dl n2/2008 e sulla cui immediata applicabilità esistono pareri contrastanti da parte della Corte dei Conti del Veneto e della Lombardia, da un lato, e della Ragioneria Generale e dell'Anci dall'altro. Tali disposizioni sono infatti entrate in vigore dopo la data di riferimento per verificare i

requisiti prevista dall'ipotesi di contratto per l'integrazione del fondo. Sui compensi per produttività, il richiamo integrale alle circolari della Funzione pubblica mostrano che i tagli anti-assenteismo introdotti dal Dl 112/2008 continueranno a pesare sulle erogazioni relative a tutte le tipologie di indennità del salario accessorio. Secondo l'articolo 5 dell'intesa, infatti, l'erogazione non potrà avvenire senza una valutazione concreta dell'apporto individuale fornito dal dipendente e dal contributo del lavoratore al raggiungimento effettivo di obiettivi definiti e misurabili. Va infine ricordato che, sempre sulla base del Dl 112/2008, i controlli sulla contrattazione decentrata sono stati rafforzati, per cui nelle nuove intese le amministrazioni dovranno essere particolarmente attente a non superare i tetti di spesa e a dare applicazione alle indennità in modo coerente con i vincoli dettati dai contratti nazionali.

**Arturo Bianco
Gianni Trovati**

CONCERTAZIONE - Tavoli aperti a Csa e Diccip

Confronto ampio sul territorio

L'ipotesi di contratto per i dipendenti degli enti locali e delle regioni per il biennio economico 2008/2009 è stata firmata solo da Cgil, Cisl e Uil, in quanto oggi sono le uniche organizzazioni in possesso dei requisiti di rappresentatività. Alle trattative per i contratti decentrati integrativi che si svolgeranno nei prossimi mesi, invece, dovranno essere invitate e potranno partecipare

anche le organizzazioni sindacali Csa Regioni e autonomie locali e Diccip (Snalcc-Fenal-Sulpm). Si arriva a questa conclusione sulla base delle indicazioni che l'Aran ha dato con la deliberazione n.15/2009. In tale documento si stabilisce infatti che conta, ai fini dell'ammissione alla contrattazione decentrata integrativa, l'aver siglato il contratto nazionale per il quadriennio normativo. Nel

comparto Regioni ed enti locali il contratto di riferimento è quello stipulato l'11 aprile 2008, e queste organizzazioni sono state firmatarie a pieno titolo, avendo perso la rappresentatività solo successivamente. Di conseguenza fino alla stipula del prossimo contratto nazionale di parte normativa, queste organizzazioni continueranno a essere soggetti sindacali nella contrattazione decentrata. Va ri-

cordato che, sulla base dell'intesa stipulata tra Governo, organizzazioni sindacali (tranne la Cgil) e associazioni datoriali, nonché delle previsioni del decreto attuativo della legge 15/2009, a partire dal prossimo contratto la durata sarà triennale, sia per la parte normativa che per quella economica, e l'arco di vigenza sarà il triennio 2010/2012.

Ar.Bi.

TRIBUTI - Rischi per le unità non rimborsate dallo Stato

Sulle assimilazioni Ici incombe il contenzioso

IL PROBLEMA - Non ha fondamento l'interpretazione ministeriale che limita i rimborsi ai casi «tipizzati» dalle leggi statali

L'esenzione Ici sull'abitazione principale arriva alla scadenza del versamento di domani senza aver risolto tutti i nodi interpretativi. Le complicazioni, in particolare, arriveranno dalle assimilazioni all'abitazione principale da parte dei regolamenti comunali, un tema su cui il ministero delle Finanze è intervenuto due volte (in modo contraddittorio). L'ultima interpretazione ministeriale, nella risoluzione 1/DF/2009, ha distinto due tipi di assimilazioni: quelle rimborsate dallo Stato, cioè quelle "tipizzate" dalla legge sugli immobili posseduti da anziani e disabili residenti in istituti (legge 662/96, articolo 3, comma 56) e sulle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti (legge 446/97, articolo 5, comma 1, lettera e); scoperte invece dal rimborso statale rimangono le altre

assimilazioni, previste dai regolamenti comunali ma non espressamente dalle leggi statali. Sulla scorta di questa interpretazione, che contraddice la prima (risoluzione 12/DF/2008) dove si parlava di esenzioni a tutto campo, molti Comuni hanno avviato il recupero dell'imposta "scontata" nel 2008 e stanno chiedendo, in relazione alle assimilazioni non "tipizzate", l'imposta del 2009. La Corte dei conti della Lombardia (parere 208/2009) ha già bocciato l'ipotesi dei recuperi, ma vale la pena di sottolineare i rischi a cui si espongono i Comuni che in occasione del versamento chiedono ai contribuenti l'imposta sugli immobili assimilati ma non rimborsati dallo Stato. Si prospetta dunque un contenzioso vasto, in cui il contribuente ha buone possibilità di spuntare la vittoria. Molto deboli, d'altro canto,

appaiono però le motivazioni della distinzione operata dalle Finanze, dettata solo da motivi di finanza pubblica. Giova ricordare l'articolo 78 della legge 342/2000, dove è scritto che il ministero delle Finanze non esercita funzioni ispettive e di controllo nei confronti degli enti locali in materia di liquidazione, accertamento e riscossione. Non spetta pertanto al ministero impartire istruzioni ai Comuni sul da farsi in ordine ai rapporti tributari con i propri contribuenti. Al dicastero è rimasto il compito di vigilare sull'esercizio della potestà regolamentare dei Comuni con potere limitato all'impugnativa per vizi di legittimità (articolo 52, commi 2 e 4, del Dlgs 446/97). Nella norma che ha istituito l'esenzione, poi, non esiste traccia della validità "asimmetrica" dell'assimilazione. Il Dl 93/2008 (artico-

lo 1, comma 2) menziona le assimilazioni stabilite con regolamento, non le assimilazioni ex lege recepite nel regolamento. Nel successivo comma 4 il rimborso dello Stato è riferito, senza eccezioni, al minor gettito derivante dall'esclusione stabilita dal comma 2, per cui il rimborso dovrebbe in realtà riguardare tutte le assimilazioni (come sottolineato, da ultimo, anche da Anci Lombardia). In sostanza, non c'è motivo per il contribuente di non avvalersi della totale detassazione, qualora abbia rinvenuto nel regolamento lei del Comune un'assimilazione riguardante un'unità immobiliare posseduta. Mantenendo la stessa linea di lettura, non può essere disconosciuto il ristoro all'ente locale per la diminuzione di gettito.

Marco Nocivelli

CERTIFICAZIONI - L'utilizzo delle dichiarazioni

Dati da richiedere ai cittadini

I problemi determinati dalle norme contraddittorie sull'assimilazione all'abitazione principale e sui rimborsi statali rendono ancora più indispensabile, da parte dei Comuni, la raccolta presso i contribuenti dei dati sugli immobili considerati non più imponibili ai sensi del Dl 93/2008, per fare in modo che almeno la certificazione - che dovrà essere predisposta nel 2010 per il 2009 - sia elaborata sulla base di dati effettivi. Nei casi dubbi sulle assimilazioni, il problema può essere risolto ..solo acquisendo direttamente dai contribuenti i dati relativi agli immobili considerati non più imponibili ai fini Ici, perché destinati ad abitazione principale e relative per-

tenenze, richiedendo ai contribuenti di compilare un apposito questionario in base all'articolo 11, comma 3, del Dlgs 504/92. Raccogliendo dai contribuenti i dati sugli immobili che essi riterranno non imponibili nel 2009, per fare in modo che la certificazione - che dovrà essere predisposta nel 2010 - possa essere elaborata sulla base di dati effettivi, forniti dai contribuenti. Sotto questo profilo, le istruzioni della dichiarazione Ici 2008 approvate con Dm 12 maggio 2009 non vengono in aiuto dei Comuni, in quanto prevedono contraddittoriamente che la dichiarazione dovrà essere presentata nei casi in cui l'immobile abbia perso o acquistato il diritto all'esenzione o all'e-

scusione dall'Ici, salvo poi indicare che non si dovrà comunque presentare la dichiarazione nel caso in cui «l'esenzione riguardi l'abitazione principale» come disposto dall'articolo 1 del Dl 93/2008. Poiché le istruzioni prevedono in generale che la dichiarazione dovrà essere presentata in tutti i casi in cui il Comune non sia in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, si ritiene che il mancato obbligo di dichiarazione debba tuttavia intendersi riferito al solo caso dell'abitazione principale in cui il soggetto abbia la propria dimora abituale, ove coincidente con la residenza (che infatti il Comune può

rilevare dalla propria anagrafe). Al contrario, la dichiarazione dovrà ritenersi dovuta per gli altri immobili considerati non imponibili in quanto pertinenti o assimilati, se tale utilizzo non sia già stato dichiarato dal contribuente, come di norma avviene per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti. Per acquisire questi dati, sarà peraltro opportuno che i Comuni non attendano la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, fissato al 30 settembre, ma comincino ad informare i contribuenti di tale obbligo sin dal versamento dell'imposta.

Maurizio Fogagnolo

ANCI RISPONDE**Osservatorio integrato per la raccolta differenziata**

L'osservatorio degli enti locali sulla raccolta differenziata è previsto dall'accordo Anci-Conai per migliorare la conoscenza delle raccolte differenziate in Italia. Le attività sono affidate ad Ancitel Energia & Ambiente. Primo obiettivo è la definizione tecnica di «raccolta differenziata» e del sistema di misura dei risultati, a cui si aggiungono la tracciabilità dei rifiuti differenziati e la definizione dei costi. Il progetto prevede una raccolta dati trimestrale per permettere interventi sui sistemi di gestione della raccolta in corso d'anno. L'osservatorio dialoga con i Comuni attraverso Anci, e con i soggetti che effettuano la raccolta differenziata attraverso Conai e i consorzi di filiera, e si pone in collaborazione con tutti gli altri soggetti istituzionali che gestiscono dati sui rifiuti: la rete degli osservatori nazionale e provinciale. A supporto dei Comuni è già attivo lo sportello informativo e-mail all'indirizzo osservatorio.rd@ea.ancitel.it. **I contenitori - È legittima la norma regolamentare che consente al Comune di posizionare i contenitori per la raccolta differenziata all'interno delle corti condominiali?** La collocazione delle strutture per la raccolta differenziata ha luogo negli spazi fissati dal Comune su aree e spazi pubblici, con il rispetto delle norme di sicurezza e in particolare di quelle che attengono alla viabilità. Nel caso, tuttavia, in cui vi fossero problemi connessi a peculiari realtà urbane, per cui sarebbe da ritenere vantaggioso che le relative operazioni, possano avere luogo in strutture collocate all'interno di aree appartenenti alle utenze condominiali, la procedura richiede il preventivo assenso dei condomini da esprimere nei modi e nelle forme previsti dal regolamento condominiale, ove reso obbligatorio dalla legge in relazione al numero dei condomini, ovvero secondo le previsioni del Codice civile e delle consuetudini locali, riconosciute a termini di legge. Dal punto di vista tecnico, la relazione tra condomini, rappresentati dall'amministratore o in carenza di esso da tutti i condomini, e il Comune deve formare oggetto di apposito atto, da assoggettare all'approvazione della Giunta, salvo diversa previsione statutaria e regolamentare. **La copertura delle spese - Con riferimento alla determinazione del grado di copertura del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani articolo 61 Dlgs 507/93 si chiede se nel costo del servizio debbano essere considerate le seguenti voci: 1. acquisto di**

bidoni per conferimento del verde-costi sostenuto dall'amministrazione comunale per distribuzione gratuita ai cittadini; 2. spazzamento strade; 3. gestione piattaforma ecologica intercomunale; 4. costi del personale; 5. costi smaltimento rifiuti speciali; 6. compenso esattore per ruolo. Si chiede inoltre se sia corretto portare in diminuzione del costo ottenuto, i ricavi relativi alla vendita di materiale recuperato con raccolta differenziata. Sono sicuramente compresi nei costi coperti dalla tassa le spese indicate ai punti 1, 2, 3. Il costo del punto 4 deve riguardare esclusivamente il personale addetto al servizio. I costi relativi allo smaltimento dei rifiuti speciali sono compresi se riguardano rifiuti speciali assimilati cioè conferiti al servizio pubblico gestito in regime di privativa. Il compenso dell'esattore non è compreso tra quelli riguardanti il servizio. Il ricavo della vendita dei materiali recuperati con la raccolta differenziata deve essere portato in riduzione sui costi. **I rifiuti speciali - Un istituto di credito chiede la riduzione della tassa Rsu ai sensi degli articoli 62, commi 3 e 5, e 67, comma 2 del Dlgs 507/93 nonché dell'articolo 21, comma 7 del Dlgs 22/97 in considerazione del fatto che la**

quasi totalità dei rifiuti prodotti vengono avviati al recupero ovvero allo smaltimento tramite servizio privato. Come comportarsi? Ogni Comune dovrebbe aver adottato apposita delibera per individuare secondo criteri di quantità e qualità i rifiuti speciali prodotti da attività economiche che sono assimilati agli urbani. Com'è noto infatti i rifiuti assimilati agli urbani devono essere conferiti al servizio pubblico e quindi un eventuale autosmaltimento non esclude dall'applicazione della tassa. Quindi nel caso specifico l'esclusione prevista dall'articolo 62, comma 3 del Dlgs 507/93 potrebbe riguardare solo i locali ove si producono rifiuti speciali non assimilabili, mentre la citazione del comma 5 appare priva di senso in quanto non esistono norme speciali per il settore bancario. Rilevante è l'obiezione che riguarda invece la riduzione della tassa per l'avvio al recupero mediante ditta autorizzata (l'autosmaltimento non dà diritto a riduzione o esclusione). Il Comune dovrebbe prevedere con norma regolamentare diversi scaglioni fino a un massimo di riduzione proporzionati al quantitativo di rifiuti avviati al recupero.

Filippo Bernocchi

I funzionari di polizia: se passa il decreto nessuno potrà fermare la vigilanza fai-da-te

Ronde nere, la procura indaga

Simboli nazisti, inchieste a Milano e Torino. L'Msi: assurdo

MILANO - Quei simboli, l'aquila imperiale sul basco e il sole nero, non potevano passare inosservati. E più che una citazione, sono apparsi come vere e proprie riesumazioni del Ventennio. Fatto sta che la procura di Milano ha deciso di aprire un fascicolo sulle "Ronde nere" della Guardia nazionale italiana, l'associazione legata al nuovo Movimento sociale italiano di Gaetano Saya, che con divise che richiamano simboli nazisti ha deciso, in virtù del decreto Maroni, di pattugliare le strade nostrane per garantirne la sicurezza. Il procuratore aggiunto Armando Spataro, capo del pool antiterrori-

simo, d'intesa con il procuratore capo di Milano, Manlio Minale, ha chiesto agli agenti della Digos di fare accertamenti. Per il momento non ci sono indagati e non vi è una ipotesi di reato precisa, anche se la direzione è quella della violazione delle legge Scelba che punisce la ricostituzione e l'apologia del fascismo. Gli agenti della Digos analizzeranno filmati, notizie di stampa, sulla scorta delle quali è stato aperto il fascicolo, cercheranno eventuali legami con l'eversione nera e infine redigeranno un rapporto per la procura. Un fascicolo simile è stato aperto a Torino e i precedenti a ca-

rico dello stesso Saya non mancano visto che è finito sotto inchiesta a Genova per associazione a delinquere finalizzata ad usurpazione di titolo: secondo l'accusa, lui ed altri avrebbero svolto abusivamente le funzioni degli organi di polizia. «Cresce la confusione provocata dal decreto sicurezza» ha commentato Claudio Giardullo, segretario del sindacato di polizia Silp-Cgil. Preoccupazione dall'associazione dei funzionari di polizia in vista del decreto. «Nessuno potrà impedire le ronde 'fai da te' - dicono - ed assisteremo ad un proliferare dello spontaneismo nella vigilanza sul

territorio». La Guardia nazionale italiana però non si ferma. «Siamo una onlus regolarmente registrata. Non abbiamo commesso reati. È giusto che la magistratura indaghi, ma che lo faccia con senso di giustizia», ribatte il vicepresidente, Maurizio Monti. «È un'inchiesta assurda, non c'è da parte nostra nessun richiamo al fascismo, l'aquila imperiale fa parte della nostra storia fin dai Cesari» dice Maria Antonietta Cannizzaro, presidente dell'Msi e compagna di Saya.

Walter Galbiati

Il «codice di comportamento» - Proibiti anche armi e mezzi a motore **Niente divise o simboli politici Il Viminale detta le regole**

ROMA — Il divieto è esplicito: «Le associazioni dei volontari non potranno utilizzare simboli e nomi che riportano a partiti politici». Proibito anche usare armi, strumenti di coercizione come corde o manette, inserire nelle squadre persone che abbiano precedenti penali. Il regolamento del Viminale sulle ronde è pronto. Entrerà in vigore appena il Parlamento approverà in via definitiva il disegno di legge sulla sicurezza. E metterà «fuorilegge» tutti quei gruppi, come sono appunto le «ronde nere», che mirano a sostituirsi alle forze dell'ordine. Servirà, aveva detto qualche settimana fa il ministro dell'Interno Roberto Maroni, a «regolamentare un fenomeno che già esiste». Ma non basterà, ed è questo il vero rischio, ad evitare che i cittadini prendano il posto di polizia e carabinieri. Perché è vero che le regole imposte dal ministero dell'Interno consentono soltanto «segnalazioni» e vietano esplicitamente «ogni tipo di intervento, sia esso per l'identificazione o il controllo delle persone», ma in caso di «flagranza di reato» l'articolo 383 del codice di procedura penale consente

anche ai privati di procedere all'arresto. Il testo già consegnato a Maroni delinea, come previsto dalla legge, «i requisiti, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego». Per partecipare alle «ronde» bisognerà iscriversi in un registro che sarà gestito dalle prefetture. Il via libera definitivo al rilascio del tesserino sarà invece delegato al Comitato provinciale e nella composizione delle squadre saranno privilegiate le guardie giurate e gli ex appartenenti alle forze dell'ordine. Anche se sono persone in possesso della licenza, non potranno mai portare con sé alcun tipo di arma, anche «bianca». Divieto assoluto per manganelli, spray urticanti e «qualsiasi oggetto atto ad offendere». L'attività da svolgere sarà quella di «supporto al controllo del territorio» e per questo si è deciso di far dipendere le squadre dalla polizia locale. Ai Comandi dovrà essere comunicato preventivamente il luogo che si intende vigilare e la fascia oraria e poi attendere il via libera «in modo da evitare sovrapposizioni negli stessi luoghi». I componenti delle

squadre — che dovrebbero essere composte da un minimo di tre a un massimo di cinque persone — «dovranno limitarsi alla segnalazione» delle situazioni di pericolo e dunque saranno dotati di telefonini oppure radio-trasmittenti collegate direttamente con le centrali operative. Tra le attività da svolgere il regolamento fa riferimento esplicito ai casi di «degrado urbano» e di «inquinamento acustico». Oltre a non poter esibire alcun simbolo ispirato a partiti, né attribuirsi nomi che abbiano lo stesso scopo, sarà proibito indossare uniformi militari o comunque ispirate a formazioni politiche. Vietato utilizzare mezzi a motore per effettuare i servizi di sorveglianza. L'unica concessione sono le biciclette, ma soltanto in alcune zone. Questione controversa riguarda i finanziamenti. Nel testo del Viminale c'è il divieto di elargizione «di finanza pubblica», ma questo non basta ad impedire che — come già avvenuto a Verona — i sindacati decidano di mettere una parte dei propri stanziamenti a disposizione dei volontari. «Arriveremmo al paradosso — denuncia

Cgil — di tagliare le risorse alle forze dell'ordine e darle ai cittadini che, come si vede da quello che sta accadendo in questi giorni, possono provocare gravi pericoli al nostro Paese. È la dimostrazione che le sanzioni devono essere gravi se si vogliono evitare rischi seri». La contrarietà dei sindacati di polizia è nota e viene ribadita, non soltanto con riferimento alle «ronde nere». Enzo Letizia, segretario dell'Associazione Funzionari Polizia si chiede «se con il blocco del turnover del personale diminuiscono volanti e gazzelle, chi interverrà rapidamente sugli allarmi lanciati dalle ronde armate di telefonino? Il vero rischio è legittimare azioni incontrollabili di associazioni mafiose e camorristiche così come quelle di cittadini esaltati». Una linea che trova concorde il leader del Sap Nicola Tanzi: «Non siamo riusciti a evitare l'approvazione della legge — chiarisce —, adesso il regolamento deve evitare che i cittadini si sentano legittimati a farsi giustizia da soli».

Fiorenza Sarzanini

La storia - La giunta di centrosinistra: «Abbiamo solo applicato un articolo del pacchetto sicurezza». I favorevoli: ormai è una festa laica

Candele obbligatorie per il santo

Alle finestre buie multa di 500 euro

Ordinanza per la festa di san Ranieri. Il filosofo Bodei: come le gride manzoniane

PISA — I lumini, più di ottantamila sui palazzi dei lungarni, saranno accesi domani sera, la notte più lunga di Pisa, dedicata a san Ranieri, l'amatissimo patrono. Eppure la festa, una delle più suggestive della Toscana, che si conclude con uno spettacolo maestoso di fuochi d'artificio, quest'anno è turbata da polemiche, minacce di ricorsi al difensore civico, accuse di provvedimenti liberticidi e anche poco tolleranti nei confronti di altre religioni. Tutta colpa di un'ordinanza firmata dal sindaco Marco Filippeschi (Pd) che per la prima volta nella storia della «Luminara» (a Pisa si scrive senza la «i») impone dall'alto ai cittadini lumini e «biancherie», le sagome di legno bianco con i cerchi di fil di ferro nelle quali sono collocati i piccoli ceri. Chi sgarra dovrà pagare una sanzione dai 200 ai 500 euro. Non solo, dal prossimo anno i pisani dovranno fornirsi di ceri e «biancherie» a spese proprie. In caso con-

trario: multa. A controllare squadre di vigili urbani, carabinieri, poliziotti e finanzieri. Il provvedimento della giunta di centrosinistra è stato possibile grazie all'applicazione del pacchetto sulla sicurezza firmato dal ministro Maroni. «Abbiamo applicato l'articolo che prevede interventi in caso di degrado urbano — spiega l'assessore alle Manifestazioni storiche, Federico Eligi —. Il motivo? Purtroppo i buchi neri, ovvero i lumini spenti, nei palazzi dei lungarni per san Ranieri sono una vera e propria offesa all'estetica della città. In più, c'è anche un problema sicurezza. Il 16 notte in questa parte di Pisa si spegne completamente l'illuminazione pubblica e a rischiare le strade sono solo i ceri». L'ordinanza ha provocato in città due reazioni contrapposte. Alcuni cittadini, che lo scorso anno avevano disertato l'accensione, sono corsi in Comune a chiedere lumini e porta lumini e si sono preparati

per la notte di martedì. Altri si sono arrabbiati per l'imposizione. Come i rappresentanti del comitato La Cittadella che, per protestare contro i continui schiamazzi notturni, avevano minacciato di tenere spenti i lumini il giorno della festa. Il lumino imposto per ordinanza ha poi suscitato qualche mal di pancia tra gli intellettuali. Alfonso Maurizio Iacono, preside della facoltà di Lettere e filosofia dell'ateneo pisano, sorride, ma non nasconde le sue perplessità. «È un'ordinanza sbagliata. Non si può imporre a qualcuno di festeggiare un santo con un lumino. E non si può negare a nessuno la libertà di non partecipare a una festa. Poi c'è anche di mezzo la religione. Chi non vuole festeggiare un santo, in questo caso san Ranieri, non può essere obbligato oltretutto con un'ordinanza. Un provvedimento che avrebbe inorridito Hume e Voltaire». Raimondo Cubeddu, ordinario di Filosofia politica alla facoltà di

Scienze politiche, parla di «un'invasione del diritto nel campo estetico. «Si spendono un sacco di soldi per varie iniziative minori. E allora, senza tartassare i pisani, sia il Comune a provvedere a piazzare biancherie e lumini». Sui lungarni di Pisa ha casa anche il filosofo Remo Bodei, docente all'Università della California di Los Angeles. Bodei non si scandalizza, i lumini li ha sempre accesi. E ironizza: «Giudico l'ordinanza come le grida manzoniane, gli editti spagnoli ricordati nei Promessi Sposi che fanno paura ma poi nessuno rispetta. San Ranieri non è più una festa religiosa, ma laica, è la festa della città e una brutta 'Luminara' non è decorosa. Credo che l'ordinanza servirà a farla ancora più bella. E allo stesso tempo sono convinto che non ci sarà neppure una multa».

Marco Gasperetti